

# ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

## D.P.R. 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni

### PREAMBOLO

#### **Art. 1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.**

L'articolo deve considerarsi tacitamente abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che ha disciplinato la materia come segue:

" 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche ".

### **Art. 2. Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri.**

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 23 aprile 2003, n.109.

L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero.

## **PARTE PRIMA**

### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI**

#### **TITOLO I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

#### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE GENERALE**

#### **Art. 3. Organizzazione centrale. <sup>1</sup>**

Il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 *Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri*, come modificato dal D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157, all'art. 11, ha abrogato l'art. 3 del D.P.R. n. 18/1967.

L'art. 4 dello stesso D.P.R. ha disciplinato la materia come segue:

---

<sup>1</sup> Con riferimento all'organizzazione del Ministero degli affari esteri si fa presente che il relativo ordinamento è stato definito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 300/1999 qui di seguito riportato:

"Art. 13. Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.

2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."

“ 1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

- a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- c) direzioni generali:
  - 1) direzione generale per i paesi dell'Europa;
  - 2) direzione generale per i paesi delle Americhe;
  - 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
  - 4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;
  - 5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
  - 6) direzione generale per l'integrazione europea;
  - 7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani;
  - 8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
  - 9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
  - 10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
  - 11) direzione generale per il personale;
  - 12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
- d) servizi:
  - 1) servizio stampa e informazione;
  - 2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;
  - 3) servizio storico, archivi e documentazione;
  - 4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
- e) istituto diplomatico.

2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”<sup>2</sup>

L'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 267/1999 ha regolato come segue il Consiglio per gli affari internazionali:

“ 1. È istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:

- a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;
- b) coordinamento generale dei programmi di attività;

---

<sup>2</sup> La disciplina delle articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri n. 034/375 del 18 febbraio 2003 recante *Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il D.P.R. 267/1999, come modificato ed integrato dal D.P.R. 157/2002.*

- c) esame delle situazioni internazionali di crisi;
- d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

2. Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonché dal capo gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale.

3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

4. Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'unità analisi e programmazione della segreteria generale.”

#### **Art. 4. Gabinetto e Segreterie particolari.**

L'articolo è stato abrogato dall'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

Attualmente, con riferimento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri si fa presente che il relativo ordinamento è stato definito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante *Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri*, di cui si riportano qui di seguito le disposizioni più significative.

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono definiti dall'articolo 2 del D.P.R. n. 233/ 2001 qui di seguito riportato:

“ 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) il Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio Legislativo;
- d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
- e) il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.”

In base all'articolo 3 del D.P.R. n. 233/2001 le funzioni degli uffici di diretta collaborazione sono così determinate:

“ 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Può essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata.

3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e

regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.

5. Le segreterie dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 marzo 2000, n.85. ”

L'articolo 4 del D.P.R. n. 233/2001 ha istituito il Servizio di controllo interno la cui disciplina è qui di seguito riportata:

“ 1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.

2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attività:

- a. valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;
- b. coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui a ll'articolo 14 del citato decreto legislativo n.29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell'attività;
- c. fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilità;
- d. svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica

generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

3. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno uno degli esperti è scelto fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario. I dirigenti che svolgono la funzione di esperti non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

6. Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di quindici unità di personale, fra cui al massimo due dirigenti di seconda fascia, particolarmente qualificate nell'uso degli strumenti e dei programmi informatici.”

L'articolo 6 del D.P.R. n. 233/2001 disciplina i responsabili degli uffici di diretta collaborazione come segue:

“ 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario.

2. Il Capo dell'Ufficio Legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.

6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati con decreto del Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo.”

L'articolo 8 del D.P.R. n. 233/ 2001 detta la disciplina delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato come segue:

“ 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.”

#### **Art. 5. Segretario generale.**

Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

La materia é ora disciplinata dagli artt. 3 e 3 bis del D.P.R. n. 267/1999, come modificati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157, che recitano:

“ Art.3 (Segretario generale e Segreteria Generale)

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.



2. Le funzioni vicarie del Segretario Generale sono esercitate dal Vice Segretario Generale, al quale possono altresì essere delegate dal Segretario Generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

3. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una "Unità di coordinamento".

4. Nell'ambito della Segreteria Generale operano altresì:

a) la "Unità di analisi e programmazione", la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;

b) la "Unità di crisi", la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani", la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero."

"Art. 3-bis (Coordinamento)

1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni."

## **Art. 6. Cerimoniale.**

Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli affari esteri, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Egli è coadiuvato, e all'occorrenza sostituito, da un vice capo del Cerimoniale e si avvale,

per l'espletamento delle sue funzioni, di appositi uffici stabiliti con il decreto di cui all'art. 25.<sup>3</sup>

**Art. 7 Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Art. 8 Direzione generale degli affari politici - Art. 9 Direzione generale degli affari economici - Art. 10 Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali - Art. 11 Direzione generale delle relazioni culturali.**

Gli artt. 7 (*Direzione generale del personale e dell'amministrazione*), 8 (*Direzione generale degli affari politici*), 9 (*Direzione generale degli affari economici*), 10 (*Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali*) e 11 (*Direzione generale delle relazioni culturali*) sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

Le funzioni delle direzioni generali sono oggi disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 come segue:

" 1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite fra le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o amministrazioni.

2. Le **direzioni generali geografiche** con l'ausilio delle direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

- a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;
- b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;
- c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;
- d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

3. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la **direzione generale per l'integrazione europea** cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha

---

<sup>3</sup> L'art. 25 richiamato dal presente articolo é stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. n. 267/1999. La disciplina delle articolazioni interne del Cerimoniale é contenuta nell'art. 4 del D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota n. 2.

competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

- a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;
- b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
- c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

4. La **direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani** attende ai seguenti compiti:

- a) tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
- b) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;
- c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;
- e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
- f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8.

5. La **direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale**, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:

- a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;
- b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
- c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;
- d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;
- e) sovrintende all'attività della unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;
- f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;
- g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

6. La **direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale** attende ai seguenti compiti:

- a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;
- c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;
- d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;
- e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
- f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;
- g) adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.

7. La **direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie** attende ai seguenti compiti:

- a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
- b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;
- c) provvede agli affari consolari;
- d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
- e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. La **direzione generale per il personale** attende ai seguenti compiti:

- a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
- b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;
- c) la determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
- d) l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
- e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;
- f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- g) la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali.

9. La **direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio** attende ai seguenti compiti:

- a) il bilancio;
- b) i finanziamenti e i controlli;
- c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;
- d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;
- e) i trattamenti di quiescenza;
- f) le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;
- g) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

10. Il coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre che tramite l'attività svolta a tal fine dal segretario generale, per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo, in particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza principale l'onere di indicare sui documenti contenenti gli atti del procedimento le direzioni generali titolari di competenze connesse o secondarie, che devono partecipare al procedimento ".

L'art. 10 del D.P.R. 11 maggio 1999, n.267 ha fatto salve le attribuzioni della **Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo** disponendo che *le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.*

## **Art. 12. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.**

Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.

Le funzioni dell'Ispettorato Generale sono disciplinate dall'articolo 6bis del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, come introdotto dal D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157. Tale articolo recita:

“Art.6-bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero)

1. L'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento

degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione.

3. Il Ministro, può, in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.”

### **Art. 13. Servizio stampa ed informazione.**

Il servizio stampa e informazione attende:

- a) alla diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
- b) alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero nonché all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
- c) alla raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali ed alla relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri Organi, Amministrazioni ed Enti;
- d) ai contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed all'esplicazione della loro attività;
- e) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale, nel campo della informazione, con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali nonché ai negoziati e dall'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia;
- f) ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.<sup>4</sup>

### **Art. 14. Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati.**

Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati attende in particolare:

- a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali e alle questioni legislative;
- b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'Amministrazione e all'istruzione delle questioni da sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico;

---

<sup>4</sup> La disciplina delle articolazioni interne dell'ufficio in oggetto é contenuta nell'art. 19 del D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota n. 2.

- c) allo studio e alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale ed interno;
- d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
- e) alla procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
- f) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e aggiornamento sistematico di prontuari, per Paesi e per materie, dei trattati e delle convenzioni predetti. <sup>5</sup>

**Art. 15 Servizio storico, archivi e documentazione.**

Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. L'art. 7, comma 3 del medesimo D.P.R. disciplina la materia come segue:

"Il servizio storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento e l'attività della biblioteca ". <sup>6</sup>

L'art. 7, comma 4 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 disciplina anche il **Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra**, come segue:

" Il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso

---

<sup>5</sup> Le originarie lettere g), h), i), l) del presente articolo sono state abrogate dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, che ha altresì modificato la denominazione del servizio (v. art. 4, comma 1, lett. d), punto 2) eliminando il riferimento agli affari legislativi in quanto è stata prevista l'istituzione dell' "ufficio legislativo" nell'ambito del Gabinetto del Ministro ai sensi dell'art. 2 del richiamato D.P.R.. L'art. 7, comma 2 del medesimo ha conseguentemente disposto che:"Le funzioni del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati sono quelle previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, lettera g), h), i) ed l) del predetto articolo". La disciplina delle articolazioni interne dell'ufficio in oggetto è contenuta nell'art. 19 del D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota n. 3.

<sup>6</sup> La disciplina delle articolazioni interne dell'ufficio in oggetto è contenuta nell'art. 19 del D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota n. 2

l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico." <sup>7</sup>

## **CAPO II - NORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Art. 16. Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale.**

La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico.

Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del Cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del Servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle Unità della Segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti Servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'Ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> La disciplina delle articolazioni interne dell'ufficio in oggetto è contenuta nell'art. 19 del D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota n. 2.

<sup>8</sup> Comma modificato dall'art. 2 della legge 23 aprile 2003, n. 109.



Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.<sup>9 10</sup>

### **Art. 18. Organizzazione del servizio dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.**

L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da ispettori di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata, nominati con decreto del Ministro.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Articolo così sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica. Sul conferimento degli incarichi si veda anche l'art. 9 del D.P.R. n. 267/1999, come modificato dall'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157, il quale prevede quanto segue:

Art.9 (Conferimento di incarichi)

*"1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, così come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.*

*2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.*

*3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni."*

Il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è stato emanato con d.P.R. 10 agosto 2000, n. 368, 'Regolamento recante norme per la individuazione dei posti funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266'

<sup>10</sup> L'originario articolo 17 ("Organizzazione delle Direzioni Generali e dei Servizi") del D.P.R. n. 18/67 é stato abrogato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000.

<sup>11</sup> L'originario comma secondo del presente articolo é stato abrogato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero rientra, ai sensi dell'art. 4, lett. b) del D.P.R. n. 267/1999, tra le strutture di livello dirigenziale generale del Ministero degli affari esteri.

**Art. 19. Coordinamento**<sup>12 13</sup>**Art. 21. Archivio storico-diplomatico.**

Una Commissione nominata con decreto del Ministro provvede a:

- a) indicare i metodi e i criteri generali per l'ordinamento degli archivi e per i lavori archivistici in generale;
- b) disporre le operazioni di scarto, in vista della preparazione dei versamenti delle carte dell'archivio generale di deposito all'archivio storico-diplomatico;
- c) fissare i criteri generali per la riproduzione meccanica dei documenti di archivio;
- d) dare parere su tutte le questioni che le siano sottoposte nelle materie di cui al presente articolo.

La consultazione, la riproduzione e la citazione di documenti devono essere autorizzate dal Ministro per gli affari esteri. <sup>14</sup>

**Art. 22. Biblioteca.**

La biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti ed i problemi internazionali o che concernono Paesi esteri sotto il profilo storico, politico, economico, culturale e sociale.

Il direttore della biblioteca attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta delle Direzioni generali e dei Servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi necessari; ad indicare i criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche degli uffici all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle pubblicazioni che non siano da essi direttamente acquistate; a curare la pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici.

**Art. 23. Finanziamento per studi e per pubblicazioni.**


---

<sup>12</sup> L'originario articolo 19 ("Coordinamento"), già modificato dall'art. 11 del D.P.R. 267/1999, è stato abrogato dall'articolo 6 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157. Si veda, in tema di coordinamento, quanto disposto dall'articolo 3-bis del D.P.R. n. 267/1999, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157, che recita:

*"1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.*

*2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.*

*3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario Generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni."*

<sup>13</sup> L'originario articolo 20 ("Attività di ricerca, studio e programmazione") é stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

<sup>14</sup> Gli originari commi primo e secondo del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

Ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380<sup>15</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre, previa intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione.

Le spese per l'attività di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività.

#### **Art. 24. Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici.**

L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima annuale.<sup>16 17</sup>

### **CAPO III - ORGANI COLLEGIALI**

#### **Art. 26. Consiglio di amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) del Ministro;
- b) del Segretario generale;
- c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) dei direttori generali;
- e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- e-bis) dei capi servizio;
- e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> L'articolo citato è stato abrogato (ai sensi dell'art.2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537) e sostituito dalla disciplina di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri" .

<sup>16</sup> Il presente comma dell'art. 24 è stato introdotto dall'art. 7 della legge 28 luglio 1999, n. 266, mentre l'originario testo dell'articolo è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

<sup>17</sup> Il successivo articolo 25 ("Decreto organizzativo del Ministero") è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

<sup>18</sup> Le lettere e-bis) ed e-ter) sono state aggiunte dall'art.3 della legge 23 aprile 2003, n.109.

f) <sup>19</sup>

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art.105 - bis; <sup>20</sup>
- b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;
- c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;
- d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;
- e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
- f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale. <sup>21</sup>

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.

## **Art. 27. Consiglio del contenzioso diplomatico.**

Il Consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero.

Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri

---

<sup>19</sup> La lettera f) del presente articolo deve considerarsi abrogata ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>20</sup> Il testo originario faceva riferimento alle "Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98". Poiché quest'ultimo è stato abrogato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica il riferimento va ora inteso alle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 105 bis.

<sup>21</sup> Comma sostituito dall'art.3 della legge 23 aprile 2003, n.109.

plenipotenziari di prima classe<sup>22</sup>, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.

Il Ministro ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio e dei Comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare.

Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Il Consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali:

- a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali;
- b) le questioni giuridiche attinenti ad Enti ed Organizzazioni internazionali;
- c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione;
- d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale;
- e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;
- f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;
- g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio;
- h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali;
- i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'Amministrazione;
- l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

Sulle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) del comma precedente la richiesta di parere è obbligatoria.

---

<sup>22</sup> L' art. 101 del D.P.R. n. 18/1967 è stato così sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riforma della carriera diplomatica, che ha accorpato i gradi di Ministro plenipotenziario di I e II classe prevedendo un unico grado di Ministro plenipotenziario.

Il Ministro può deferire l'esame di determinate questioni a speciali Comitati, costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai Comitati possono essere deferite al riesame del Consiglio.

Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti. Non può esserne fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione. <sup>23 24</sup>

#### **Art. 29. Comitati consultivi misti di coordinamento.**

Possono essere istituiti Comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività svolte all'estero o in Organizzazioni internazionali da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici.

I Comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

I Comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalità di cui al comma precedente.

## **TITOLO II – RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, UFFICI CONSOLARI ED ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ALL'ESTERO <sup>25</sup>**

### **CAPO I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 30. Classificazione, istituzione e soppressione.**

Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. <sup>26</sup>

L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

---

<sup>23</sup> I commi secondo e quarto del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 2 del D.P.R. 1 settembre 1995, n. 464.

<sup>24</sup> L' art. 28 ("Comitato degli italiani all'estero") é stato abrogato dall'art. 18 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

<sup>25</sup> Rubrica così modificata dall'art.4 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>26</sup> Comma così sostituito dall'art.5 della legge 23 aprile 2003, n.109.

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. <sup>27</sup>

Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge. <sup>28</sup>

### **Art. 30-bis. - Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche.**

Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.

L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del

---

<sup>27</sup> I commi terzo e quarto del presente articolo risultano modificati come indicato nel testo dalla legge 12 gennaio 1991, n.13 *"Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"* in base alla quale non è più necessario il D.P.R. per gli atti qui disciplinati.

<sup>28</sup> Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti in forza dell'art.5 della legge 23 aprile 2003, n.109.

diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.

La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.

Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.<sup>29</sup>

### **Art. 31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero.**

La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il

---

<sup>29</sup> Articolo introdotto dall'art. 6 della legge 23 aprile 2003, n. 109.



personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari.

Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea.<sup>30</sup>

È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.

### **Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero.**

I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie<sup>31</sup>. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168.

L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni diplomatiche.

---

<sup>30</sup> Comma così modificato dall'art. 7 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>31</sup> Poiché le citate carriere, ad eccezione di quella diplomatica, sono state soppresse, il presente articolo ed i successivi artt. 33 e 34 vanno letti alla luce del nuovo ordinamento del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri la cui disciplina è demandata in forza delle norme contenute nel Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla contrattazione collettiva. Si veda la nota all'art. 93 circa le nuove aree funzionali che sostituiscono il precedente sistema di classificazione in carriere, ruoli e qualifiche. Per quanto riguarda le corrispondenze tra profili professionali e posti funzione all'estero delle AA.FF., si veda la Tabella A allegata al contratto integrativo del 28.6.2001, riportata in calce al presente decreto. Per i posti funzione all'estero attribuiti al personale della dirigenza non appartenente alla carriera diplomatica, si veda il D.P.R. 10.8.2000, n. 368 (cfr. prospetto riassuntivo del citato D.P.R. riportato anch'esso in calce al presente decreto).

Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.

### **Art. 33. Posti commerciali.**

Per i posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali<sup>32</sup>, il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il Ministro per il commercio con l'estero.

In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari più importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.

Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.

### **Art. 34. Destinazioni e accreditamenti.**

I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.

Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali <sup>33</sup> sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.

---

<sup>32</sup> Vedi nota all'art. 32.

<sup>33</sup> Vedi nota all'art. 32.

La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

**Art. 35. Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie.**

Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.

Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.

**CAPO II - NORME PARTICOLARI SULLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE**

**Art. 36. Capi delle rappresentanze diplomatiche.**

Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica.

Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un Incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.

Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali è conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.

**Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.**

La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;  
trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.

#### **Art. 38. Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari.**

La Missione diplomatica sovrintende e coordina l'attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento.

L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica è tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilità e ad informarne il Ministero.

#### **Art. 39. Funzioni consolari della Missione diplomatica.**

La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari.

Le funzioni di ufficio consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero.

Quando l'entità dell'attività consolare lo richieda può essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria consolare. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 40. Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali.**

Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.

#### **Art. 41. Reggenza di rappresentanza diplomatica.**

In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza.

In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa<sup>34</sup> eventualmente in servizio presso la rappresentanza.

Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive<sup>35</sup>, le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.

### **CAPO III - NORME PARTICOLARI SUGLI UFFICI CONSOLARI <sup>36</sup>**

#### **Art. 42. Classificazione e circoscrizioni.**

Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari.

I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica.

---

<sup>34</sup> Vedi nota all'art. 32.

<sup>35</sup> Vedi nota all'art. 32.

<sup>36</sup> In materia si veda anche il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e successive modifiche, recante "*Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*".

La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 43. Consolati generali di I classe.**

Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.

I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.

#### **Art. 44. Lettere patenti.**

I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.

Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari del Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità.

#### **Art. 45. Funzioni degli uffici consolari.**

L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

- proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
- assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;<sup>37</sup>
- provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
- favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;

---

<sup>37</sup> Capoverso aggiunto dall'art. 8 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

- stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
- sviluppare le relazioni culturali.

L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

#### **Art. 46. Atti di natura diplomatica.**

I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.

#### **Art. 47. Consoli onorari - Nomina e funzioni.**

I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio.

I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.

I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.

#### **Art. 48. Reggenza di ufficio consolare di I categoria.**

In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica.

In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa<sup>38</sup> eventualmente in servizio presso l'ufficio.

---

<sup>38</sup> Vedi nota all'art. 32.

Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.

Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti.

#### **Art. 49. Reggenza degli uffici consolari di II categoria.**

In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo.

Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.

#### **Art. 50. Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari.**

Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare.

Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

### **CAPO IV - NORME COMUNI E DI FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 51. Consulenti legali, sanitari e tecnici.**

Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo.

Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora



l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.

#### **Art. 52. Corrispondenti consolari.**

Il capo di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono.

I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati.

I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti né compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonché quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.

#### **Art. 53. Comitati, enti, associazioni.**

Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo.<sup>39</sup>

#### **Art. 54. Riunioni periodiche di coordinamento.**

In relazione alle esigenze di coordinamento della azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse.

Sono altresì indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attività.

---

<sup>39</sup> Nella precedente formulazione l'articolo conteneva i commi secondo, terzo e quarto che sono stati abrogati dall'art. 25 della legge 8 maggio 1985, n. 205.

I capi delle Missioni diplomatiche indicano di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari.

Il personale in servizio all'estero può essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.

#### **Art. 55. Immunità.**

I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale.

Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinuncia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.

#### **Art. 56. Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini.**

La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro. Tuttavia, in caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il Ministro; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.

La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.

#### **Art. 57. Norme di funzionamento.**

Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero, le festività e gli orari che gli uffici stessi devono osservare nonché le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i rapporti con le autorità nazionali e straniere.

Resta ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12.

### **CAPO V - SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI ALL'ESTERO <sup>40</sup>**

#### **Art. 58. Rinvio.**

---

<sup>40</sup> Rubrica modificata dall'art. 9 della L. 23 aprile 2003, n. 109.

Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento<sup>41 42</sup>

## Capo VI<sup>43</sup>

### TITOLO III - SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI, SEDI E ATTREZZATURE

#### CAPO I - NORME PARTICOLARI SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CONTABILITÀ

##### SEZIONE I - NORME SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO<sup>44</sup>

#### Art. 62. Conto corrente infruttifero.

Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono versati:

- a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale;
- b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri.

Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio.

---

<sup>41</sup> In materia di istituzioni scolastiche e culturali all'estero si veda il D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 e succ. modifiche nonché la legge 22 dicembre 1990, n. 401 in tema di *"Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero"* anche alla luce delle recenti modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n. 147 del 26 maggio 2000 recante *"Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse a impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri"*.

<sup>42</sup> Comma così sostituito dall'art.10 della L. 23 aprile 2003, n. 109.

<sup>43</sup> Il capo VI (Ispettorati di frontiera per gli Italiani all'estero) contenente l'articolo 59 (*"Istituzione, soppressione e funzionamento"*) è stato abrogato dall'art.30 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>44</sup> I successivi articoli 60 (*"Impegni delle spese"*) e 61 (*"Servizi amministrativi"*) del D.P.R. n. 18/1967 sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito.

I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale<sup>45</sup> controfirma ove non abbia nulla da osservare.

### **Art. 63. Emissione anticipata di ordini di pagamento.**

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero.

Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 10 gennaio successivo.

## **SEZIONE II - FONDO DI ANTICIPAZIONE**

### **Art. 64. Finalità del fondo.**

Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato «Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari», con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.<sup>46</sup>

### **Art. 65. Ripartizione del fondo.**

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento iscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

---

<sup>45</sup> Oggi il riferimento é da intendersi agli Uffici centrali di bilancio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

<sup>46</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322. Si veda in materia di spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri la legge 6 febbraio 1985, n. 15 e succ. modificazioni (v. la legge 13 luglio 1995, n.295) nonché il D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 "*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.<sup>47</sup>

#### **Art. 66. Spese da sostenere sul fondo.**

Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

- stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;
- fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;
- spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;
- spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché, spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;
- contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;
- spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;
- spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri;
- spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero <sup>48</sup>.

#### **Art. 67. Prelevamenti.**

I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

---

<sup>47</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322 cit..

<sup>48</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322 cit..

Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale<sup>49</sup> presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare<sup>50</sup>.

#### **Art. 68. Reintegrazione del fondo.**

Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri<sup>51</sup>.

#### **Art. 69. Chiusura del fondo.**

Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64.<sup>52</sup>

### **SEZIONE III - NORME RELATIVE AGLI UFFICI ALL'ESTERO**<sup>53</sup>

#### **Art. 70. Riscossione di diritti per atti consolari.**

I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare.

I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.

---

<sup>49</sup> Oggi il riferimento é da intendersi agli Uffici centrali di bilancio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

<sup>50</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322 cit..

<sup>51</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322 cit..

<sup>52</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322 cit..

<sup>53</sup> Per la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri si veda nota all'art. 64.

**Art. 71. Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria.**

Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento.

Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.

**Art. 72. Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi.**

Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.

Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.

Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.

**Art. 73. Contabilità degli uffici consolari di II categoria.**

I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.

Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.

La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni.

I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonché dei depositi di pertinenza di terzi.

**Art. 74. Fondi per delegazioni.**

Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza.

Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere.

Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed è tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi. <sup>54</sup>

**Art. 75. Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero. <sup>55</sup>**

I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:

- a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre Amministrazioni o di terzi;
- b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre Amministrazioni o di terzi;
- c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;
- d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;
- e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.

---

<sup>54</sup> A proposito delle spese sostenute dalle delegazioni, l'art.12 del D.P.R. 22 marzo 2000, n.120 cit., ha previsto che:

*"1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli articoli. 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici all'estero.*

*2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione delle spese dei funzionari delegati."*

<sup>55</sup> Poiché la carriera direttiva amministrativa é stata soppressa, l'art. 75 ed i successivi artt. 76, 77 e 78 vanno letti alla luce del nuovo ordinamento del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri di cui ai contratti collettivi nazionale ed integrativo. Si veda anche supra nota all'art 32. Si vedano i profili professionali delle aree funzionali allegati al contratto collettivo integrativo, cit.



I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:

- a) dell'applicazione della tariffa consolare;
- b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;
- c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.

Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.<sup>56</sup>

#### **Art. 76. Funzioni e responsabilità del cancelliere contabile.**

Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria<sup>57</sup> con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile.

Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente:

- a) al servizio di cassa;
- b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti;
- c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;
- d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.

Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

La vigilanza sulle attività di cui al secondo comma è esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva

---

<sup>56</sup> Oltre a quanto disposto del presente articolo, il D.P.R. 22 marzo 2000, n.120 cit., all'art. 3, attribuisce ai funzionari amministrativi e amministrativo-contabili che ricoprono nel servizio all'estero posti di commissario amministrativo o di commissario amministrativo aggiunto, la responsabilità di "funzionari delegati" per quanto riguarda le spese relative al funzionamento ed al mantenimento degli uffici nonché la corresponsione delle retribuzioni e delle indennità del personale.

<sup>57</sup> Vedi nota all'art. 75.

amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.

Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile è affidata in qualità di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al più elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado.

#### **Art. 77. Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari.**

Il funzionario della carriera direttiva amministrativa<sup>58</sup> in servizio presso un ufficio all'estero con le funzioni di cui all'art. 75 svolge attività di consulenza e di collaborazione in materia amministrativa e contabile nei riguardi dei capi di altri uffici che hanno sede nello stesso Paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto effettua altresì, almeno una volta all'anno, ispezioni presso gli uffici stessi sull'attività svolta, a norma dell'art. 76, dai cancellieri contabili riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.

Il funzionario indicato al comma precedente può essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri Paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni.

Qualora in uno stesso Paese prestino servizio più funzionari con le funzioni di cui all'art. 75, il Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 78. Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile.**

In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48.

---

<sup>58</sup> Vedi nota all'art. 75.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario della carriera direttiva amministrativa<sup>59</sup> e in caso di assenza o di impedimento del cancelliere contabile le relative attribuzioni possono essere affidate, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, rispettivamente a funzionario e impiegato di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.

## **CAPO II - SEDI ALL'ESTERO**

### **Art. 79. Beni immobili e mobili all'estero.**

La Direzione generale del personale e dell'amministrazione<sup>60</sup> attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.

Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione.

### **Art. 80. Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.**

Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.

Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:

- esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione;
- esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione<sup>61</sup> ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;

---

<sup>59</sup> Vedi nota all'art. 75.

<sup>60</sup> Ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. n. 267/1999 é oggi competente in materia la Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio.

<sup>61</sup> Alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 267/1999 é oggi competente in materia la Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.

- propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
- suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
- propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;
- esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.

La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale<sup>62</sup>, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.

Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.

Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali <sup>63</sup> o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.<sup>64</sup>

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.

La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della Commissione.<sup>65</sup>

### **Art. 81. Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero.**

---

<sup>62</sup> Alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 267/1999 il riferimento é da intendersi al direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio.

<sup>63</sup> Oggi alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 267/1999 la direzione competente é la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale.

<sup>64</sup> Oggi alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 267/1999 la direzione competente é la Direzione generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie.

<sup>65</sup> Vedi, anche, il D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 608 e tabelle annesse.

Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.

Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.

### **Art. 82. Residenze.**

Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.

Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.

Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.

### **Art. 83. Automezzi.**

Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I classe.

Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.

I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.

La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.

### **Art. 84. Alloggi in immobili demaniali.**

Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.

Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.

Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattasi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento.

### **CAPO III - ATTREZZATURE**

#### **Art. 85. Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche.**

L'Amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.

L'Amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale.

### **CAPO IV - CONTRATTI DA ESEGUIRE ALL'ESTERO**

#### **Art. 86 Procedura per la stipulazione.**

La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. <sup>66</sup>

#### **TITOLO IV - ISTITUTO DIPLOMATICO**

##### **Art. 87. Istituzione e fini.**

È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico. <sup>67</sup>

##### **Art. 88. Direzione.**

Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura e

---

<sup>66</sup> L'art. 7 ("Procedure contrattuali all'estero") del D.P.R. 22 marzo 2000, n.120 sopra cit., ha previsto quanto segue:

*"1. Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.*

*2. Nei casi di incompatibilità, accertati dalla Rappresentanza diplomatica italiana, è consentita l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

*3. L'attività contrattuale degli uffici all'estero è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.*

*4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, è vietato il ricorso ad artificioso frazionamento".*

<sup>67</sup> Gli originari commi secondo e terzo di questo articolo sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. L'istituto diplomatico rientra tra le strutture di livello dirigenziale generale del Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del richiamato D.P.R. e in questa luce vanno lette tutte le norme del presente titolo IV.

L'art. 8 del D.P.R. n. 267/1999 ha disciplinato le funzioni dell'Istituto diplomatico come segue:

*"1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.*

*2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali*

*2-bis. Presso l'Istituto Diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro".*

La disciplina delle articolazioni interne della struttura in oggetto è contenuta nel D.M. 18 febbraio 2003, cit. alla nota 3.

dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione. <sup>68</sup>

Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

### **Art. 89. Attività.**

Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.

Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.

Su proposta del comitato direttivo il Ministro:

- approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore;
- conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;
- approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma;
- concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;
- ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.

### **Art. 90. Personale direttivo e docente.**

Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.

Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la

---

<sup>68</sup> L'art.101 del D.P.R n.18/1967 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, ha accorpato i gradi di primo, secondo e terzo segretario di legazione prevedendo un unico grado di segretario di legazione.



retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.

Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza <sup>69</sup>.

#### **Art. 91. Spese di funzionamento.**

Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.

Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonché dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre località di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo.

#### **Art. 92. Norme di attuazione.**

Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Istituto, nonché l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni.

Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere <sup>70</sup> dell'Amministrazione.

Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto.

Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.

---

<sup>69</sup> L'art. 32 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca di assegno perequativo, non competono le indennità e i compensi per incarichi di insegnamento previsti dal presente art. 90.

<sup>70</sup> Si vedano le note all'art. 32 e all'art. 93.

## PARTE SECONDA

### IL PERSONALE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 93 Personale dell'Amministrazione degli affari esteri.**

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.<sup>71 72 73</sup>

---

<sup>71</sup> Articolo interamente sostituito dall'art.11 della legge 23 aprile 2003 n.109.

<sup>72</sup> L'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri, come disciplinato dagli artt. 93 e ss. del D.P.R. n. 18/1967, ha subito sostanziali modifiche e non risulta più articolato secondo le carriere, i ruoli e le qualifiche indicate agli originari commi primo, secondo e quinto del presente articolo, ad eccezione della carriera diplomatica che oggi risulta disciplinata dal presente decreto e dal d.lgs. n. 85 del 24 marzo 2000.

La disciplina del rapporto di lavoro e la definizione dell'ordinamento del personale non diplomatico é oggi rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Alla data di stampa del presente volume risultano vigenti il CCNL 1994/1997 del 16.5.1995, il CCNL integrativo del CCNL Ministeri del 16.5.1995, firmato il 22.10.1997, il CCNL 1998/2001 del 16.2.1999, il CCNL integrativo del CCNL Ministeri del 16.2.1999, firmato il 16.5.2001, il Contratto collettivo integrativo di Ministero 1998/2001 del 3.8.2000 e il nuovo CCNL 2002/2005 del 12.6.2003.

Il CCNL 1998/2001 (artt. dal 13 al 20) sopra citato ha accorpato le precedenti nove qualifiche in tre aree (A, B, C) all'interno delle quali sono individuati tre livelli di posizioni economiche in cui sono inseriti i diversi profili professionali. Al riguardo, si riporta l'art. 13 del CCNL da ultimo richiamato:

*"1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:*

*a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:*

*Area A - comprendente i livelli dal I al III;*

*Area B - comprendente i livelli dal IV al VI;*

*Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;*

*b) istituzione nell'area C di una separata area dei «professionisti dipendenti», nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali;*

*c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.*

*2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.*

## TITOLO II - CARRIERE

### CAPO I - CARRIERA DIPLOMATICA

#### **Art. 99. Ordinamento speciale e funzioni.**

---

3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del Decreto legislativo n. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del presente C.C.N.L. e con l'assistenza dell'ARAN."

Per la determinazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali e delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri (ad esclusione, quindi, del personale della carriera diplomatica), si veda il Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2004, n. 89 e le allegate Tabella A e B (relative alla dotazione organica del personale delle aree funzionali e delle qualifiche dirigenziali nonché di quelle omologhe, appartenenti all'area della promozione culturale).

Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dirigenziale non diplomatico, vedansi gli artt. 4, 15 e ss. e 28 (accesso alla qualifica di dirigente) del D. Lgs. 165/2001 e la Legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale", nonché il CCNL 1994-1997, sottoscritto il 29.1.1997 e il CCNL 1998-2001, firmato in data 5.4.2001.

Per quanto concerne l'organico delle posizioni dirigenziali attribuite al personale dirigenziale non diplomatico a norma dell'art. 2 della L. 28.7.1999, n. 266, si veda il d. P.R. 10 agosto 2000, n. 368.

L'art. 45, comma 5 del citato d.lgs. n. 165/2001 ha fatto salve le disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e le altre pertinenti normative di settore relative alle funzioni ed ai relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri che presta servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche.

**73** L'art. 94 ("Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali") e l'art. 95 ("Formazione e qualificazione professionale"), devono considerarsi abrogati. Più in particolare, per quanto concerne l'accesso alle aree funzionali, la materia risulta disciplinata dalle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.

L'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, inoltre, esclude espressamente l'applicazione del vecchio art. 94 per l'accesso alla carriera diplomatica. Per l'accesso alla qualifica di dirigente si veda l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non applicabile alla carriera diplomatica in virtù della deroga prevista al comma 7 dello stesso decreto legislativo n.165/01.

Con riferimento alla materia di cui al precedente art.95 ("Formazione e qualificazione del personale") si veda oggi l'art. 26 del CCNL 1998/2001 e il Contratto collettivo integrativo per il Ministero degli affari esteri 1998/2001. Sulla riqualificazione del personale del Ministero degli affari esteri si veda, altresì, l'art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266 cit..

L'art. 96 ("Requisiti di promuovibilità, periodicità delle promozioni"), l'art. 97 ("Promozioni") e l'art. 98 ("Commissioni di avanzamento") sono stati tutti abrogati dall'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica.

Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica.

Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni <sup>74</sup>.

### **Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.**

I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello,<sup>75</sup> l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei. <sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> L'articolo in oggetto risulta così formulato a seguito dell'abrogazione dell'originario comma secondo ad opera dell'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica.

<sup>75</sup> Ai sensi dell'art.30 della legge 23 aprile 2003, n. 109, salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dal primo comma, terzo periodo del presente articolo 99-bis sono state soppresse le seguenti parole "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso".

<sup>76</sup> Articolo inserito dall'art.1 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica cit.. La disciplina dell'accesso alla carriera diplomatica è ora prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, recante 'Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85'.

### **Art. 100. Specializzazioni e qualificazioni.**

La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento.

Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:

- a) nel concorso di ammissione;
- b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;
- c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.

I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.

Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.

### **Art. 101. Funzioni, gradi, dotazione organica.**

La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, come risulta dal presente decreto.

I gradi della carriera diplomatica sono:

- ambasciatore;
- ministro plenipotenziario;
- consigliere di ambasciata;
- consigliere di legazione;
- segretario di legazione.

In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

- a) presso l'Amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del

Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<sup>77</sup>

b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.

Il funzionario diplomatico che consegue l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b), del presente articolo, i funzionari diplomatici, purchè compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.

Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.

Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.

La dotazione organica del personale della carriera diplomatica è quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purchè sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata. <sup>78 79</sup>

---

<sup>77</sup> Tale articolo deve essere letto anche in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente *Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale degli affari esteri*.

<sup>78</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit.. In sede di attuazione e prima applicazione l'art. 17, commi 2 e 3 del richiamato d.lgs. ha previsto che: "*Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266*".

*Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di ministro plenipotenziario di II classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto*".

## Art. 102. Formazione e aggiornamento professionale.

L'Amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova.

b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione.<sup>80 81</sup>

L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.<sup>82</sup> I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'Istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'Amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale è esentato dal servizio negli uffici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti

<sup>79</sup> Quest'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art.12 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>80</sup> Comma così modificato dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>81</sup> Il comma 7 bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 85 del 24 marzo 2000, introdotto dal d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004, stabilisce che: *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art.102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale"*.

<sup>82</sup> Comma introdotto dall'art. 8 quarter del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il paese o l'organizzazione internazionale di destinazione.

Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell'Istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è chiamato a svolgere presso l'Amministrazione centrale.

L'Amministrazione può inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente.<sup>83</sup>

L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposto e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previste dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente.<sup>84</sup>

### **Art. 103. Periodo di prova.**

I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.

Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.

I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono

---

<sup>83</sup> I commi da 1 a 5 del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 3 del D.lgs. n.85 del 24 marzo 2000 cit., di riordino della carriera diplomatica.

<sup>84</sup> Comma aggiunto dall'art. 13 della legge 23 aprile 2003, n.109.



nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.<sup>85 86</sup>

#### **Art. 105. Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità.**

Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:

a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario:

1° gennaio;

b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione:

1° luglio.

Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette.<sup>87</sup>

#### **Art. 105-bis. Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica.**

Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti Commissioni:

a) Commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la Direzione generale per il personale;

---

<sup>85</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4 del d. lgs. n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica.

<sup>86</sup> L'originario art. 104 ("Periodo di servizio presso altre Amministrazioni") è stato abrogato dall'art. 18 del d. lgs. n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica.

<sup>87</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica.

b) Commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale per il personale;

c) Commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa è composta dal Segretario generale, che la presiede, dal Direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della Commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'Amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado.

Almeno due dei funzionari che compongono le Commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b), del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali Commissioni partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il Direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale.

I membri delle Commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione del Consiglio di Amministrazione. Essi, ad eccezione del Segretario generale e del Direttore generale per il personale che sono membri permanenti della Commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, non possono far parte della stessa Commissione più di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle Commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro.

L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalle Commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.<sup>88</sup>

#### **Art. 106. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.**

Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato,

---

<sup>88</sup>Articolo inserito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 cit., di riordino della carriera diplomatica.

della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.

La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal Consiglio di amministrazione.<sup>89</sup>

**Art. 106-bis. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario.**

Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio.

La relazione prevista nel precedente comma è redatta:

- a) per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;
- b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
- c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;
- d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le Amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale

---

<sup>89</sup>Articolo così sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. La materia è ora disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, *'Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione'*.

eventualmente dipendano, ovvero dal Segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o Amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato.

Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'Amministrazione centrale, la relazione è redatta dal Segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal Segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.

La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.<sup>90</sup>

#### **Art. 107. Promozione al grado di consigliere di legazione.**

Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:

a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;

b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;<sup>91</sup>

c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in paesi situati nell'area di specializzazione;

d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli Organi costituzionali o le Amministrazioni centrali dello Stato;

---

<sup>90</sup> Articolo inserito in sostituzione del precedente art. 106, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. In via transitoria l'art. 17, comma 6 del richiamato d.lgs. ha previsto che:

"Le relazioni previste dal primo comma dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, che, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001".

<sup>91</sup> Lettera così modificata dall'art. 14 della legge 23 aprile 2003 n. 109.

e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto.

La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105 bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:

a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'Amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;

c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;

d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;

e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.

Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo. <sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. In sede di prima applicazione l'art. 17, comma 7 del richiamato d.lgs. ha previsto che:

*"In deroga al primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico".*

Il comma 7 bis dell'art.17 del d.lgs. n. 85 del 24 marzo 2000, introdotto dal d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004, stabilisce che: *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art.102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".*

### **Art. 108. Promozione al grado di consigliere di ambasciata.**

Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.<sup>93</sup>

La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.<sup>94</sup>

### **Art. 109. Nomina al grado di ministro plenipotenziario.**

Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
- b) <sup>95</sup>

c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di

---

<sup>93</sup> Comma così sostituito dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>94</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. In via transitoria l'art. 17, comma 8 del richiamato d.lgs., come modificato dall'art. 29, comma 1 della legge 23 aprile 2003, n. 109 ha previsto che:

*" Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:*

*a) primo comma, lettera b), dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata;*

*b) primo comma, lettera b), dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro Plenipotenziario.*

<sup>95</sup> Lettera abrogata dall'art. 15 delle legge 23 aprile 2003, n. 109.

rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.<sup>96</sup>

Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'Amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero ed ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.<sup>97</sup>

Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la Direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La Commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla Commissione.<sup>98</sup>

### **Art. 109-bis. Nomina al grado di ambasciatore.**

---

<sup>96</sup> Lettera così modificata dall'art.15 della legge 23 aprile 2003 n. 109.

<sup>97</sup> Comma così modificato dall'art.15 della legge 23 aprile 2003 n. 109.

<sup>98</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. In via transitoria l'art. 17, comma 8 del richiamato d.lgs., come modificato dall'art. 29 della legge 23 aprile 2003, n. 109 ha previsto che:

*" Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:*

*a).....omissis...*

*b) primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di ministro plenipotenziario".*

Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.<sup>99</sup>

Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'Amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero ed ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.

Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'Amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. <sup>100</sup>

### **Art. 110. Avvicendamenti.**

I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. <sup>101 102</sup>

I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione

---

<sup>99</sup> Comma così sostituito dall'art.16 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>100</sup> Articolo inserito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica.

<sup>101</sup> Comma così modificato dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>102</sup> L'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004 ha anche abrogato il secondo comma dell'art.110 che così disponeva: *“I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purché la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo”*.



dei movimenti. Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.<sup>103</sup>

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri.<sup>104</sup>

Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il Consiglio di Amministrazione.<sup>105 106</sup>

#### **Art. 110-bis. Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero.**

Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'Amministrazione dà notizia, secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima, dei posti all'estero che devono essere ricoperti, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica e di capo di consolato generale di I classe. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:

- a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualità del servizio precedentemente prestato;
- b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori;
- c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
- d) anzianità di servizio;
- e) anzianità di permanenza presso l'Amministrazione centrale.

I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico.

Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.

---

<sup>103</sup> Comma così modificato dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>104</sup> Comma così sostituito dall'art. 17 della legge 23 aprile 2003 n. 109.

<sup>105</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica.

<sup>106</sup> L'art. 30 della legge 23 aprile 2003 n. 109 ha anche soppresso il terzo comma dell'art. 110 che così disponeva: «L'Amministrazione dispone che i trasferimenti abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno».

Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti Commissioni parlamentari circa le nomine deliberate.<sup>107</sup>

#### **Art. 111. Collocamento a disposizione.**

Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, può essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il periodo di disposizione non può eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari già collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri.

I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennità collegate alla posizione ed al risultato.<sup>108</sup>

#### **Art. 112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego.**

I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,

<sup>107</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica e successivamente modificato, ai commi 1 e 2, dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>108</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. L'art. 17, comma 10 del richiamato d.lgs. ha previsto in via transitoria che:

*"I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangono funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è ridotto di tante unità quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione".*

che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
- b) l'orario di lavoro;
- c) il congedo ordinario e straordinario;
- d) la reperibilità;
- e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Articolo così sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. In sede di attuazione prima applicazione l'art. 17, comma 11 del richiamato d.lgs. ha previsto che:

*"Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'articolo 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennità di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, è assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica".*

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ha recepito, ai sensi del presente articolo, l'Accordo relativo al quadriennio 2000-2003 e al biennio 2000-2001 riguardanti, rispettivamente, gli aspetti giuridici e quelli economici della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. Con D.P.R. 15 maggio 2003 è stato recepito il nuovo accordo relativo agli aspetti economici per il biennio 2002-2003.

### **Art. 113. Stato matricolare e documenti personali.**

Per ciascun funzionario diplomatico è tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. È indicato altresì lo stato di famiglia con le relative variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli personali secondo le modalità che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento. <sup>110</sup>

## **CAPO II – PERSONALE DELL'AREA FUNZIONALE C <sup>111 112</sup>**

### **Art. 114. Funzioni consolari. <sup>113</sup>**

Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di Amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3, possono essere conferite, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

Il personale dell'area funzionale C, posizione C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. <sup>114 115</sup>

---

<sup>110</sup> In attuazione del presente articolo è stato emanato il D.M. 13 ottobre 2003, n. 311, recante “*Regolamento recante modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell’art. 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*”.

<sup>111</sup> Rubrica così sostituita dall’art.19 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>112</sup> Si veda la nota all’art. 93 in ordine alla soppressione delle carriere, ad eccezione di quella diplomatica, del personale del Ministero degli affari esteri.

<sup>113</sup> Articolo così sostituito dall’art. 20 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>114</sup> I successivi articoli 115, 116 e 117 sono stati formalmente abrogati dall’art. 30 della legge 23 aprile 2003 n. 109. In ogni caso, gli originari art. 115 (“Qualifiche dirigenziali, gradi, qualifiche all'estero”), art. 116 (“Corsi”) e art. 117 (“Promozioni - Nomina”) erano da considerarsi già superati alla luce del D. Lgs. 29/93 e dei relativi CCNL d’area.

In materia di corrispondenze tra profili professionali e posti funzione all'estero del personale delle ex qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri, si veda il contratto integrativo firmato il 28 giugno 2001 e la relativa Tabella A. Per il personale non dirigenziale gli istituti disciplinati dal precedente art. 117 trovano oggi nuova regolamentazione nel CCNL 1998/2001 cit. e, in particolare, negli artt. 14 e 15 dello stesso.

Per l’assegnazione all’estero di personale dirigenziale non appartenente alla carriera diplomatica, si veda anche il decreto del Presidente della repubblica 10 agosto 2000, n. 368 cit.

## TITOLO IV - NORME COMUNI

### **Art. 142. Comportamento del personale.**

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.

Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.

### **Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero.**

La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.

**115** I capi III ("Carriere di concetto"), IV ("Carriera esecutiva") e V ("Carriera ausiliaria") del titolo II sono stati formalmente abrogati dall'art.30 della legge 23 aprile 2003, n.109. L'intero Titolo III ("Ruoli e qualifiche speciali") è stato parimenti abrogato dal citato art. 30 della legge 109/2003.

In ogni caso la carriera di concetto era già stata implicitamente soppressa (vedi nota all'art.93). Le materie di cui agli originari articoli 118 ("Carriera del personale di cancelleria"), 119 ("Norme particolari relative agli impiegati di cancelleria"), 120 ("Carriera degli assistenti commerciali"), 121 ("Corsi") e 122 ("Promozioni") sono oggi disciplinate dal CCNL 1998/2001 (All. A e Tab. B) sopra cit. e dal Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001, sopra cit..

In materia di formazione si vedano oggi l'art. 26 del CCNL 1998/2001 e il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001.

Sulle procedure di selezione e i passaggi all'interno delle aree si vedano gli artt. 15 e 20 del CCNL 1998/2001 cit. (v. nota all'art. 94), il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001, nonché l'art. 8 del CCNL 2002-2005.

Allo stesso modo la carriera esecutiva era già stata soppressa (si veda la nota all'art. 93). La materia disciplinata dagli originari art. 124 ("Mansioni, specializzazioni e qualificazioni"), 125 ("Qualifiche-impiego all'estero"), 126 ("Corsi"), 127 ("Promozioni") è oggi regolata dai contratti collettivi nazionale e integrativo. In materia di formazione si veda l'art. 26 del CCNL del comparto Ministeri e il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri. In tema di promozioni si vedano gli articolo 15 e 20 del citato CCNL (vedi anche nota all'art. 94). Era altresì stata già soppressa anche la carriera ausiliaria (si veda la nota all'art. 93).

Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. <sup>116</sup>

#### **Art. 144. Residenze disagiate.**

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.

Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.

Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata. <sup>117 118</sup>

#### **Art. 147. Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare.**

La Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di cinque funzionari dei quali

---

<sup>116</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 recante la "*Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero a norma dell'art.1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n.662*".

<sup>117</sup> I commi primo e secondo del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>118</sup> Gli articoli 145 ("Indennità per le lingue estere") e 146 ("Indennità per speciali mansioni") sono stati abrogati dall'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe<sup>119</sup> che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata.

L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla Commissione di disciplina a riferire sui casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.

Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è rimessa copia degli atti stessi .

Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.

I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero. <sup>120</sup>

#### **Art. 148. Pubblicazioni e conferenze.**

I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali. <sup>121 122</sup>

---

<sup>119</sup> L' art. 101 del D.P.R. n. 18/1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riforma della carriera diplomatica, ha accorpato i gradi di Ministro plenipotenziario di I e II classe prevedendo un unico grado di Ministro plenipotenziario.

<sup>120</sup> L'articolo in oggetto si applica esclusivamente alla carriera diplomatica. Per il restante personale le norme del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 in materia di procedimento disciplinare sono state abrogate dall'art. 72, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni é oggi definita dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si veda, per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, il Capo IV artt. 23 e ss.) del CCNL 1994/1997, così come modificato dal CCNL 2002/2005.

In materia di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione degli esteri si veda il Decreto Ministeriale 7 settembre 1994, n. 604 *"Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

<sup>121</sup> Il precedente art. 149 ("Dotazioni organiche") é stato abrogato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, di riordino della carriera diplomatica. Per la dotazione organica del personale delle ex qualifiche funzionali e per la dirigenza, si rinvia al D.P.R. 89/2004 e alle relative Tabelle, riportate in calce al presente decreto.

<sup>122</sup> Il titolo V è stato formalmente abrogato dalla legge 23 aprile 2003 n. 109. La materia di cui ai precedenti artt. 150 ("Ruolo degli operai") e 151 ("Congedi") del titolo V trova disciplina nel CCNL per il comparto Ministeri 1998/2001 e del Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001, sopra cit..



## **TITOLO VI - IMPIEGATI ASSUNTI A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO** <sup>123</sup>

**123** In attuazione dell' art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 é stato adottato il decreto legislativo n. 103 del 7 aprile 2000 recante *"La disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti di cultura italiana all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n.266"*. La normativa in oggetto, all'art. 1, ha sostituito l'intero titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 come riportato nel testo. La disciplina degli impiegati a contratto è stata ulteriormente riformata dalla legge 21 dicembre 2001 n. 442 recante *"Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero"*: tra l'altro, tale normativa prevede agli artt. 1 ("Proroga di termini") e 2 ("Immissioni nei ruoli organici") concorsi riservati per l'immissione nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri del personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero ai sensi del presente decreto e della legge n. 401 del 1990 si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999.

Sul particolare regime dei contratti in oggetto e sull'applicazione ad essi del CCNL si veda l'art. 2 del richiamato d.lgs. che così dispone:

*"1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finchè gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.*

*2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'art. 1 comma 4, 3° alinea, del CCNL comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.*

*3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato.*

*3-bis E' in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti.*

*4. E' fatta comunque salva, per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tal caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le norme di cui all'Accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'art. 160.*

### **Art. 152. Contingente e durata del contratto.**

Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di I categoria e gli Istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. <sup>124 125</sup>

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

*5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di Cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.*

*6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.*

*7. E, fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto".*

<sup>124</sup> Comma modificato dall'art.21 della legge 23 aprile 2003 n.109.

<sup>125</sup> Il presente comma deve essere coordinato con l'art. 3 ("Opzioni") della legge 21 dicembre 2001, n. 442, cit., che così recita:

*1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.*

*2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.*

Peraltro, in base al comma 2° dell'articolo testè citato, la possibilità di esercitare tali opzioni è scaduta l'8.7.2002.

**Art. 153. Assunzione di impiegati temporanei.**

Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.

Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

**Art. 154. Regime dei contratti.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.

Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

**Art. 155. Requisiti e modalità per l'assunzione.**

Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'art. 153, si prescinde dal requisito della residenza.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della

promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.

Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante idonee prove d'esame che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.

#### **Art. 156. Doveri dell'impiegato.**

Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.

#### **Art. 157. Retribuzione.**

La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione Europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'art. 209.

#### **Art. 157 bis. Assegno per il nucleo familiare.**

L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

#### **Art. 157 ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività.**

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 154.

Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.

Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'art. 157 quater viene ridotto in misura corrispondente.

Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.

#### **Art. 157 quater. Ferie.**

Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.

Il dipendente assunto ai sensi dell'art. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.

Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.

#### **Art. 157 quinquies. Permessi.**

Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a

15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.

#### **Art. 157 sexies. Assenze dal servizio.**

L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.

Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi.

La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma non può superare i dodici mesi in un quinquennio.

#### **Art. 158. Previdenza e assistenza.**

La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.

Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purchè convivente e a carico, e dei figli fino al 26° anno di età, purchè conviventi e a carico.

#### **Art. 158 bis. Infortuni sul lavoro e malattie professionali.**

Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani

o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.

Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.

Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

#### **Art. 158-ter. Provvidenze scolastiche.<sup>126</sup>**

Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista.

#### **Art. 159. Viaggi di servizio.**

In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'art. 157, primo comma.

#### **Art. 160. Assunzione presso altro ufficio.**

Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'Amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre

---

<sup>126</sup> Articolo così introdotto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 2001 n. 442 recante "*Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero*".

mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.

L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.<sup>127</sup>

Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'art. 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e dell'art. 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di Istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.

Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### **Art. 161. Cessazione dal servizio.**

Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. E' fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.<sup>128 129</sup>

#### **Art. 164. Sanzioni disciplinari.**

Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza;
- c) insufficiente rendimento
- d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

---

<sup>127</sup> Comma così sostituito dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 442, cit..

<sup>128</sup> L'originario art. 162 ("Durata del contratto - Retribuzione") è stato abrogato dall'art. 3 del decreto legislativo n.103 del 7 aprile 2000 in materia di personale assunto localmente, cit..

<sup>129</sup> L'originario art. 163 ("Congedo") è stato abrogato dall'art. 3 del decreto legislativo n.103 del 7 aprile 2000 in materia di personale assunto localmente, cit.



Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:

- a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. 156;
- e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.

Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni. <sup>130</sup>

#### **Art. 166. Risoluzione del contratto.**

Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art.160.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa

---

<sup>130</sup> L'originario art. 165 ("Assicurazioni sociali") é stato abrogato dall'art. 3 del decreto legislativo del 7 aprile 2000, n. 103 in materia di personale assunto localmente, cit.

autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.

#### **Art. 167. Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici.**

In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il 10% dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.

Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'amministrazione centrale.

### **TITOLO VII - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI**

#### **Art. 168. Esperti.**

L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone

predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste <sup>131</sup>.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52, e successive modificazioni <sup>132</sup>.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'art. articolo 58, comma 2, della legge 6

---

<sup>131</sup> Il precedente comma terzo dell'art. 168 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2 della legge n.147 del 26 maggio 2000 recante "*Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse a impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*".

Le procedure di cui all'art. 168 sono applicabili anche alle procedure di nomina dei Direttori degli Istituti di cultura e all'affidamento di incarichi speciali ai sensi dell'art.14, commi 6 e 8 della legge n. 401/1990, nonché dell'art. 16 dello stesso relativamente al personale comandato o collocato fuori ruolo del quale avvalersi per le esigenze degli Istituti e delle Direzioni Generali degli stessi. Esse si applicano altresì al personale tratto dal Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale del servizio antidroga di cui al D.P.R 9 ottobre 1990, n.309.

<sup>132</sup> Il presente comma è stato inserito dall'art. 5, comma 2 della legge n.147 del 26 maggio 2000 recante "*Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse a impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*".

febbraio 1996, n.52, e successive modificazioni. <sup>133</sup> <sup>134</sup> Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità

---

<sup>133</sup> L'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, richiamato dal presente articolo, recita quanto segue:

*"1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.*

*2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.*

*2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali*

*3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.*

*4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome".*

<sup>134</sup> Il numero di esperti citato dal presente comma è stato elevato a cinquantuno dall'art.22 della legge 23 aprile 2003, n.109.

organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n.68. <sup>135</sup> <sup>136</sup>

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea. <sup>137</sup>

**Art. 169. Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria.**

Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.

L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.

Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.

## PARTE TERZA

### TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO - VIAGGI - DISPOSIZIONI GENERALI

#### TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

**Art. 170. Assegni e indennità.**

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia

---

<sup>135</sup> Il presente comma è stato modificato dall'art.22 della legge 23 aprile 2003 n.109.

<sup>136</sup> Il contingente di esperti previsto dal presente articolo è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ulteriori dodici unità di esperti del Corpo della Guardia di Finanza possono essere destinate allo stesso contingente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'art. 36 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, infine, ha stabilito che il suddetto contingente possa essere aumentato di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato.

<sup>137</sup> Vedasi anche l'art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30.

diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.<sup>138</sup>

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.

Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.<sup>139</sup>

#### **Art. 171. Indennità di servizio all'estero.**

L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

---

<sup>138</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>139</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62

Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).

Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189. <sup>140</sup>

#### **Art. 171-bis. Assegno per oneri di rappresentanza.**

L'attività di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettività italiane all'estero, è svolta dalle seguenti categorie di personale:

- a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
- b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
- c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;

---

<sup>140</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Per l'indennità di servizio spettante al personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero, si veda l'art. 23 del decreto legislativo sopra richiamato.

d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;

e) i direttori degli istituti di cultura;

f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualità di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.

Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonché degli altri oneri direttamente connessi all'attività di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, nonché tutte le manifestazioni od attività necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.

Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attività di rappresentanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennità di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.

Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, può deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennità di servizio, come determinata nel comma 5.

I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresì presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno



precisate le modalità per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate. <sup>141</sup>

### **Art. 172. Commissione permanente di finanziamento.**

La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.

La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione,<sup>142</sup> dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali,<sup>143</sup> del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.

La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.

Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.<sup>144</sup>

### **Art. 173. Aumenti per situazione di famiglia.**

---

<sup>141</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Sugli assegni per oneri di rappresentanza si veda anche l'art. 23 del citato decreto legislativo.

<sup>142</sup> Il riferimento è da intendersi al direttore generale per il personale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.267/1999.

<sup>143</sup> Il riferimento è da intendersi alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.267/1999.

<sup>144</sup> Il riferimento è da intendersi alla Direzione generale per il personale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.267/1999.

In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.

L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console.

Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero. È fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento. È infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento.<sup>145</sup>

La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.<sup>146</sup>

#### **Art. 174. Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza.**

---

<sup>145</sup> Comma così modificato dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>146</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

Ai fini del presente decreto si intende per «indennità di servizio all'estero» quella prevista dall'art. 171 e per «indennità personale» quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art.173.

L'indennità personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.

Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.

Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio. <sup>147</sup>

#### **Art. 175. Indennità di sistemazione.**

Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione.

Nel caso di trasferimento da Roma l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennità in questione è fissata nella misura del 50 per cento della indennità personale mensile stabilita per il posto di destinazione.

L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

---

<sup>147</sup> Il comma quarto del presente articolo é stato così sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennità di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.

Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà della indennità. <sup>148</sup>

#### **Art. 176. Indennità di richiamo dal servizio all'estero.**

Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

L'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.

Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennità di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata. <sup>149</sup>

#### **Art. 177. Residenze di servizio.**

I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I

---

<sup>148</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>149</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.

I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.

#### **Art. 178. Contributo spese per abitazione.**

Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.

Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.

Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del contributo.<sup>150</sup>

Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'Amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio.<sup>151</sup>

#### **Art. 179. Provvidenze scolastiche.**

Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla

---

<sup>150</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Vedi, anche, l'art. 22 dello stesso decreto.

<sup>151</sup> Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 307.

frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che è richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.

I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.<sup>152</sup>

#### **Art. 180. Trattamento economico durante il congedo ordinario.**

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'art. 143, e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale.

In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'art. 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.

L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.<sup>153</sup>

#### **Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie.**

Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento.

---

<sup>152</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>153</sup> Articolo così modificato dall'art.23 della legge 23 aprile 2003, n.109.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.

Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.

Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio. <sup>154</sup>

#### **Art. 182. Interruzione del congedo per motivi di servizio.**

Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'art. 143, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo.

#### **Art. 183. Trattamento economico durante l'assenza dal servizio.**

Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

---

<sup>154</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.<sup>155</sup>

#### **Art. 184. Trattamento degli incaricati d'affari con lettere.**

L'indennità di servizio all'estero che compete all'incaricato d'affari con lettere di cui all'art. 36 è pari ai cinque sestimi di quella stabilita per il posto ricoperto.

Gli eventuali aumenti per situazione di famiglia sono calcolati sull'indennità di servizio così stabilita.

#### **Art. 185. Trattamento di reggenza.**

Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nella seguente misura:

a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennità personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;

b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennità personale.

Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio.

Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennità prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennità di servizio di cui il predetto personale già gode.

In nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennità di servizio all'estero in godimento.

Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennità di servizio e

---

<sup>155</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.



dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.<sup>156</sup>

**Art. 186. Viaggi di servizio.**

Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta:

1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi<sup>157</sup> o di altro personale;

2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennità si applica:

a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione;

b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172.

Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennità supplementare

---

<sup>156</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>157</sup> Vedi nota all'art. 93.

prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.

I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.

#### **Art. 187. Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale.**

Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli 180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennità personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.

#### **Art. 188. Spese per particolari esigenze.**

Qualora ricorrano circostanze di carattere eccezionale determinanti spese di rappresentanza che, a giudizio del Ministero, siano sproporzionate all'indennità personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi sempre che le spese siano state preventivamente autorizzate. Detta quota non può superare i due terzi delle spese sostenute e documentate.

Se le spese di cui al precedente comma sono effettuate da un reggente di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare durante il periodo in cui non goda di indennità di reggenza ai sensi dell'art. 185, la quota di rimborso può raggiungere i quattro quinti.

#### **Art. 189. Indennità integrativa.**

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso Enti, Organismi o tribunali internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato.

Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

## **TITOLO II - VIAGGI DEL PERSONALE E TRASPORTO DEGLI EFFETTI**

#### **Art. 190. Viaggi di trasferimento.**

Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.<sup>158</sup>

Per i viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.

### **Art. 191. Viaggi in ferrovia.**

Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva<sup>159</sup> ed alla seconda classe per il personale delle carriere ausiliarie.<sup>160</sup>

Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa.

È ammesso il pagamento del supplemento per treno rapido per la classe spettante.

Al personale delle carriere direttive spetta il pagamento delle spese relative ad un compartimento singolo in vagone letto; al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata spetta il pagamento delle spese relative ad un posto in vagone letto.

Il Ministero, in relazione a particolari circostanze, può autorizzare per il personale delle carriere ausiliarie il viaggio in prima classe. Può altresì autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di personale diverso da quello indicato nel comma precedente.

### **Art. 192. Viaggi marittimi.**

Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto:

a) per un appartamento della categoria più elevata ai capi delle rappresentanze diplomatiche;

b) per una cabina della migliore sistemazione ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe<sup>161</sup> o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di

---

<sup>158</sup> Comma così modificato dall'art. 8 quater del d.l. n. 136 del 28 maggio 2004 come convertito con legge n. 186/2004.

<sup>159</sup> Vedi nota all'art.93.

<sup>160</sup> Vedi nota all'art.93.

<sup>161</sup> L' art. 101 del D.P.R. n. 18/1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riforma della carriera diplomatica, ha accorpato i gradi di Ministro plenipotenziario di I e II classe prevedendo un unico grado di Ministro plenipotenziario.

Ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica e ai titolari di Consolato generale di I classe;

c) per una cabina di prima classe singola con bagno al restante personale delle carriere direttive e al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata;<sup>162</sup>

d) per un posto di prima classe al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere superiore e di cancelliere principale o equiparata;<sup>163</sup>

e) per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima, salvo diversa autorizzazione del Ministero per particolari circostanze, al restante personale.

### **Art. 193. Viaggi aerei.**

Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio di prima classe al personale delle carriere direttive<sup>164</sup> e nella classe immediatamente inferiore al restante personale.

### **Art. 194. Viaggi con altri mezzi.**

Per tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennità supplementare relative al viaggio stesso di cui all'art. 195.

In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità supplementare relativa al viaggio effettuato.

Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.

### **Art. 195. Trattamento economico connesso con il viaggio.**

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da coincidenze o da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre in territorio estero è corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%.

Una indennità supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

---

<sup>162</sup> Vedi nota all'art.93.

<sup>163</sup> Vedi nota all'art.93.

<sup>164</sup> Vedi nota all'art.93.

### **Art. 196. Viaggi dei familiari a carico.**

Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli da 191 a 195, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Per i figli dei funzionari<sup>165</sup> di cui alle lettere a) e b) dell'art. 192 compete, per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo.

Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.

### **Art. 197. Viaggi dei domestici.**

Spetta il pagamento delle spese di viaggio:

- per due domestici, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe<sup>166</sup> o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di Consolati generali di I classe;
- per un domestico, agli altri funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario di Legazione<sup>167</sup> o equiparato.

In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età non superiore ai 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta.

Per il personale domestico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 191, 192, 193, 194 e 195 nei limiti previsti per il personale ausiliario.

Per la persona di cui al seconda comma che accompagna effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari.

### **Art. 198. Viaggi di corriere.**

---

<sup>165</sup> Vedi nota all'art.93.

<sup>166</sup> L' art. 101 del D.P.R. n. 18/1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 di riforma della carriera diplomatica, ha accorpato i gradi di Ministro plenipotenziario di I e II classe prevedendo un unico grado di Ministro plenipotenziario.

<sup>167</sup> L'art.101 del D.P.R n.18/1967 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, ha accorpato i gradi di primo, secondo e terzo segretario di legazione prevedendo un unico grado di segretario di legazione.

Al personale incaricato del trasporto delle bollette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento:

- per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'art. 193, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;
- assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro;
- corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'art. 195 maggiorata dell'80%;
- corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennità di servizio all'estero.

Si applica il secondo comma dell'art. 194.

Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è affidato il trasporto di materiale crittografico.

#### **Art. 199. Trasporto bagagli, mobili e masserizie.<sup>168</sup>**

Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonché di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.

Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:

- kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione<sup>169</sup> o equiparato, nonché per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Ai sensi dell'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109, il presente articolo 199 sarà da considerarsi abrogato dal momento dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 31 della citata legge 109/03, il quale regolerà la materia del trasporto degli effetti personali. Tale regolamento sarà emanato con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

<sup>169</sup> L'art.101 del D.P.R n.18/1967 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, ha accorpato i gradi di primo, secondo e terzo segretario di legazione prevedendo un unico grado di segretario di legazione.

<sup>170</sup> Vedi nota all'art.93.

- kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
- kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe<sup>171</sup> o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
- kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.<sup>172</sup>

I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.

Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.

Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.

È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.<sup>173</sup>

Il Ministero può predisporre, secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto, una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma. <sup>174</sup>

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico. <sup>175</sup>

---

<sup>171</sup> L'art.101 del D.P.R n.18/1967 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, ha accorpato i gradi di Ministro plenipotenziario di I e II classe prevedendo un unico grado di Ministro plenipotenziario.

<sup>172</sup> Comma così sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>173</sup> Comma così sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>174</sup> Comma aggiunto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>175</sup> Comma aggiunto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

**Art. 200. Trasporto per aereo o automezzo.**<sup>176</sup>

Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i funzionari di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato.

**Art. 201. Limiti di spesa.**<sup>177</sup>

Al personale che sostenga per sé, i familiari a carico e i domestici, nonché per i trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo.

**Art. 202. Disposizioni amministrative e contabili.**<sup>178</sup>

La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.

Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.

**TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

<sup>176</sup> Ai sensi dell'art.30 della legge 23 aprile 2003, n.109 gli articoli 200, 201 e 202 saranno da considerarsi abrogati dal momento dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.31 della citata legge 109/03, il quale regolerà la materia del trasporto degli effetti personali. Tale regolamento sarà emanato con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

<sup>177</sup> Vedasi nota precedente.

<sup>178</sup> Vedasi nota all'art. 200.



### **Art. 203. Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione.**

Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze.

Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:

a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;

b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonché dell'articolo 208;

c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.<sup>179</sup>

Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro.

Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84.

Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che abbia diritto all'assistenza ENPAS.

### **Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali.**

Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.<sup>180</sup>

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al

---

<sup>179</sup> Comma così sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

<sup>180</sup> Comma così sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

**Art. 205. Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero.**

L'indennità prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennità stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.

**Art. 206. Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero.**

Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé, per i familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

**Art. 207. Decesso durante il servizio all'estero.**

In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'articolo 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.

**Art. 208. Indennizzo per danni.**

Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

La misura dell'indennizzo è fissato da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e composta da un

Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione<sup>181</sup> o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione.

Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.

#### **Art. 209. Modalità di pagamento delle competenze e conguagli.**

Le indennità di contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto di ragguglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento può essere effettuato altresì in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Gli stipendi e le altre indennità previste per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi e le indennità siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata per il pagamento dell'indennità di servizio all'estero.

Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero è corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennità di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.<sup>182</sup>

#### **Art. 210. Controllo medico periodico.**

Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per sé ed i familiari a carico.

---

<sup>181</sup> L'art.101 del D.P.R n.18/1967 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, ha accorpato i gradi di primo, secondo e terzo segretario di legazione prevedendo un unico grado di segretario di legazione.

<sup>182</sup> Comma così sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.

183

#### **Art. 211. Assicurazioni.**

L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e modalità determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.

Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.

A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verificano situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalità ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 184

---

183 Articolo così sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

184 Articolo così sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

**Art. 211- bis. Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione.<sup>185</sup>**

Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso.

**PARTE QUARTA**

**NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ESECUZIONE**

**TITOLO I - NORME TRANSITORIE <sup>186</sup>**

**TITOLO II - NORME FINALI <sup>187</sup>**

**Art. 269. Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme.**

---

<sup>185</sup> Articolo così aggiunto dall'art.24 della legge 23 aprile 2003, n.109.

<sup>186</sup> Le norme transitorie del D.P.R. n. 18/1967 di cui agli artt. 212-264, proprio in considerazione della loro natura, hanno esaurito la loro efficacia successivamente alla loro prima applicazione e non si ritiene necessario riportarle nel presente testo.

<sup>187</sup> Le norme finali di cui ai precedenti artt. 265 ("Graduale utilizzazione dei nuovi posti di organico e dei contingenti degli esperti e dei contrattisti"), 266 ("Decorrenze"), 267 ("Ripartizione delle spese") e 268 ("Fondo di anticipazione") hanno esaurito la loro efficacia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in quanto compatibili gli ordinamenti generali .

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 232 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo quanto disposto dall'art. 257 del presente decreto, nonché la legge 1° agosto 1949, n. 770 e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.

Le disposizioni indicate nell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri. <sup>188</sup>

### **TITOLO III - NORME TRANSITORIE DI ESECUZIONE**<sup>189</sup>

#### **Art. 271. Qualificazione di posti.**

Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto:

a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 273 da riservare a funzionari diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32;

b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva<sup>190</sup> in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.

#### **Art. 272. Corrieri diplomatici.**

---

<sup>188</sup> Si veda la nota all'art. 93 circa le nuove aree funzionali che sostituiscono il precedente sistema di classificazione in carriere, ruoli e qualifiche.

<sup>189</sup> Il precedente art. 270 ("Natura delle disposizioni del presente titolo") essendo norma transitoria ha esaurito la sua efficacia avendo già trovato applicazione.

<sup>190</sup> Si veda la nota all'art. 93 circa le nuove aree funzionali che sostituiscono il precedente sistema di classificazione in carriere, ruoli e qualifiche. L'articolo in oggetto va letto alla luce del CCNL 1998/2001 e del Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001.

I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonché fra gli uffici stessi delle bollette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi.

I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bollette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna.

Il servizio del corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero è disimpegnato, salvo che per particolari esigenze sia necessario impiegare in singoli casi personale direttivo del Ministero degli affari esteri o personale di altre Amministrazioni, esclusivamente da apposito nucleo di impiegati costituito da personale qualificato ai sensi dell'art. 124. Con suo decreto il Ministro fissa il numero degli impiegati che costituiscono il nucleo dei corrieri e disciplina il funzionamento del servizio.

L'Amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilità di personale qualificato, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovrà essere completato entro il 31 dicembre 1969. Fino al completamento del nucleo l'Amministrazione può continuare ad utilizzare per il servizio di corriere personale esecutivo non qualificato ai sensi dell'art. 275, nonché personale ausiliario idoneo.

#### **Art. 273. Impiego di funzionari specializzati.**

Ai sensi dell'art. 100, i funzionari specializzati, quando esercitano le funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio:

a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero nella Direzione generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per svolgere attività inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero in organizzazioni internazionali per svolgere attività inerente alla loro specializzazione;

b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni internazionali per svolgere attività inerente alla loro specializzazione;

c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra, nei Paesi che abbiano con essi affinità di cultura, di civiltà di religione; se specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti inerenti alla loro specializzazione, ai

posti di cui alla lettera a) dell'art. 271. L'assegnazione a questi ultimi posti può avvenire solo dopo che sia stato prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 107. <sup>191</sup>

#### **Art. 274. Collocamento fuori ruolo.**

Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni. <sup>192 193</sup>

#### **Art. 278. Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo.**

I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 168, non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.

#### **Art. 279. Contributo spese per abitazione.**

La concessione del contributo di cui all'art. 178 è disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni

---

<sup>191</sup> L'articolo in esame va letto alla luce delle nuovo ordinamento del Ministero degli affari esteri e della rinnovata articolazione delle direzioni generali nonché delle nuove norme in tema di carriera diplomatica.

<sup>192</sup> Articolo sostituito dall'art.15 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, cit. di riordino della carriera diplomatica. Si veda in materia la previsione transitoria di cui all'art. 17, comma 10 del richiamato decreto legislativo, citato alla nota all'art. 111; l'ultimo comma è stato ulteriormente modificato dall'art.25 della legge 23 aprile 2003 n.109.

<sup>193</sup> Per la disciplina della materia di cui ai precedenti artt. 275 ("Qualificazione del personale della carriera esecutiva"), 276 ("Requisiti di servizio") e 277 ("Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio") si vedano oggi il CCNL 1998/2001 e il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri 1998/2001.



locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette.

Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il parere è espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli titolari di ufficio nonché per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.

Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.

La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione è adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la Commissione di finanziamento. <sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Il presente articolo va letto alla luce della nuova formulazione dell'art. 178, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62. Tale articolo prevede che sia un regolamento ministeriale a stabilire le condizioni e le modalità per la concessione e corresponsione del contributo.

**TABELLA 1** <sup>195</sup>

(di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18)

**Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero**

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro plenipotenziario	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1a classe
Consigliere di ambasciata	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1a classe (*) Capo di consolato di 1a classe (**)
Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe o Console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato (*)

(\*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(\*\*) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

---

<sup>195</sup> Tabella sostituita dalla Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 85/2000.

**TABELLA 2** <sup>196</sup>

(di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18)

**Dotazione organica del personale della carriera diplomatica**

Ambasciatore	22
Ministro plenipotenziario	208
Consigliere di ambasciata	232
Consigliere di legazione	270
Segretario di legazione	387
	-----
TOTALE	1.119

Le tabelle da 3 a 18 sono state abrogate, insieme con l'art. 149 del D.P.R. 18/1967, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 85 del 24 marzo 2000 di riordino della carriera diplomatica.

**Dotazioni organiche del personale non diplomatico**

L'organico del personale dirigente non diplomatico nonché di quello delle aree funzionali del Ministero risulta oggi definito dal D.P.R. 1 marzo 2004, n. 89, "*Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari Esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica*".

I rispettivi dati sono di seguito riportati nelle Tabelle A e B.

---

<sup>196</sup> Tabella sostituita dalla Tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 85/2000.

**TABELLA A**

**annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2004, n. 89 (art. 1, c. 1):  
dotazione organica del personale, con esclusione di quello della carriera diplomatica e di quello dell'area  
della promozione culturale**

Dirigenti		Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia		9
Dirigenti 2^ fascia		45
<b>TOTALE</b>		54
AREE	Posizione Economica	Dotazione organica
<b>C</b>	C3	86
	C2	410
	C1	965
<b>TOTALE</b>		1.461
<b>B</b>	B3	1.082
	B2	1.359
	B1	515
<b>TOTALE</b>		2.956
<b>A</b>	A1	100
<b>TOTALE GENERALE AA.FF.</b>		4.517

**TABELLA B**

annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2004, n. 89 (art. 1, c. 2):  
dotazione organica del personale dell'area della promozione culturale

Dirigenti		Dotazione organica
Dirigenti 2^ fascia		20
<b>TOTALE</b>		20
AREE	Posizione Economica	Dotazione organica
<b>C</b>	C3	65
	C2	100
	C1	85
<b>TOTALE</b>		250

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE DIRIGENZIALI**

(D.P.R. 10 AGOSTO 2000, N. 368,

emanato in attuazione dell'art. 2 della Legge 28.7.1999, n. 266)

**1) Area amministrativa**

A) Posizioni organizzative dirigenziali di prima fascia:

9

## • Presso l'Amministrazione centrale:

a. Direttore generale della D.G.A.A.

b. Capo del S.I.C.C.

c. Consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero

d. Consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale previste dal DPR 11.5.1999, n. 267

## • Posti-funzione all'estero:

non più di 3

a. Un posto-funzione di capo di consolato generale

b. Due posti-funzione di esperto amministrativo capo

- B) Posizioni organizzative dirigenziali di seconda fascia: 45
- Presso l'Amministrazione centrale:
    - a. Vice direttore generale della D.G.A.A.
    - b. Capi dei sette uffici della D.G.A.A.
    - c. Capo dell'ufficio I del S.I.C.C.
    - d. Capo dell'ufficio III del S.I.C.C.
    - e. Capo dell'ufficio I del Servizio Storico, archivi e documentazione
    - f. Capo dell'ufficio II del Servizio Storico, archivi e documentazione
    - g. Capo dell'ufficio III del Servizio Storico, archivi e documentazione
    - h. Capo dell'ufficio XI della D.G.C.S.
    - i. Capo dell'ufficio XII della D.G.C.S.
    - j. Capo dell'ufficio III della D.G.IT.
    - k. Consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale previste dal DPR 11.5.1999, n. 267
  - Posti-funzione all'estero: non più di 22
    - a. Sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato
    - b. Quindici posti-funzione di esperto amministrativo o responsabile della gestione dei servizi amministrativi decentrati previsti dalla legge n. 15/1985

## 2) **Area della Promozione culturale**

Posizioni organizzative dirigenziali di seconda fascia: 20

- Presso l'Amministrazione centrale: 10
  - a. Esperti per la promozione culturale, ai sensi della legge n. 401/90
- Posti-funzione all'estero: 10
  - a. Direttori di Istituti Italiani di Cultura individuati con decreto ministeriale

**TABELLA A<sup>197</sup>**

**di cui all'art. 171, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967 come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62**

**INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.**

**Quadro A**

Posto funzione	Indennità base mensile lorda (euro)
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica	1.399,60
Capo di consolato generale	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1)	1.163,06
Capo di consolato	983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	963,19
Capo di vice consolato	929,62
Secondo segretario o vice console	929,62
Capo di agenzia consolare	921,88

[1] Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Quadro B**

Qualifica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

---

<sup>197</sup> La presente tabella allegata al D.Lgs. n. 62/98 e da ultimo modificata dalla legge 23 aprile 2003, n. 109, sostituisce l'originaria Tabella 19 allegata al presente decreto, abrogata dall'articolo 44 del citato D.Lgs. n. 62/98.

**Quadro C**

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 * 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29* 872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 * 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04* 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38* 655,38
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90* 564,49
A1	Commesso autista	543,31* 524,72

[\*] Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.



**Quadro D**

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI  
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o posizione	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura*	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92
C2 o C1	Addetto presso istituto italiano di cultura	792,24

[\*] Con le funzioni di cui all'art.3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n.368.

Con contratto integrativo sottoscritto in data 28 giugno 2001 sono state rideterminate le corrispondenze tra profili professionali e posti-funzione all'estero, secondo la tabella qui di seguito riportata:

**TABELLA A**

DENOMINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI SANCITI DAL Contratto collettivo integrativo (3.8.2000)		DENOMINAZIONE DEI POSTI SECONDO LA TABELLA B DEL DPR 457/1991	NUOVE DENOMINAZIONI DEI POSTI- FUNZIONE
IX C3	Direttore amministrativo, consolare e sociale	Commissario amministrativo	Commissario amministrativo, consolare e sociale
	Direttore economico-finanziario e commerciale		Commissario economico-finanziario e commerciale
	Direttore tecnico per servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra		Commissario tecnico, informatico e delle telecomunicazioni
VIII C2	Funzionario amministrativo, consolare e sociale	Commissario amministrativo aggiunto	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale
	Funzionario economico-finanziario e commerciale		Commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale
	Funzionario per i servizi tecnici di informatica, telecomunicazioni e cifra		Commissario aggiunto tecnico, informatico e delle telecomunicazioni
	Funzionario interprete traduttore		Commissario aggiunto interprete traduttore
VII C1	Funzionario aggiunto amministrativo, consolare e sociale	Cancelliere capo	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale
	Funzionario aggiunto amministrativo-contabile		Vice commissario amministrativo-contabile
	Funzionario aggiunto interprete traduttore		Vice commissario interprete e traduttore
	Funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale	Assistente commerciale capo	Vice commissario economico-finanziario e commerciale
	Funzionario aggiunto per i servizi tecnici di informatica, telecomunicazioni e cifra	Perito tecnico capo	Vice commissario tecnico, informatico e delle telecomunicazioni
VI B3	Collaboratore amministrativo	Cancelliere principale	Cancelliere amministrativo
	Collaboratore contabile		Cancelliere contabile
	Collaboratore economico-finanziario e commerciale	Assistente commerciale principale	Cancelliere economico-finanziario e commerciale
	Collaboratore per i servizi tecnici di informatica, telecomunicazioni e cifra	Assistente tecnico principale	Cancelliere tecnico, informatico e delle telecomunicazioni
V B2	Assistente amministrativo	Coadiutore superiore	Assistente amministrativo
	Esperto autista		Esperto autista
IV B1	Coadiutore	Coadiutore principale	Coadiutore
	Autista capo	Autista capo	Autista capo
	Commesso capo	Commesso capo	Commesso capo
III A1	Commesso	Commesso	Commesso
	Autista	Autista	Autista



## INDICE ANALITICO

**ABITAZIONE**, vedi Alloggio.

**ABROGAZIONE** - di norme: incompatibili con i decreti delegati, art. 269; - sulle spese a carico dei titolari reggenti di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di I categoria, art. 71.

**ACCREDITAMENTO** - di capi di missione diplomatica e degli incaricati d'affari, art. 36, II c.; - notifica in base al decreto di destinazione, art. 34 - divieto di A. a titolo onorifico, art. 31.

**ADDETTO** militare, navale ed aeronautico, art. 31; vedi anche Esperto.

**AGENZIA CONSOLARE** - di I e II categoria, art. 42; vedi anche Uffici consolari; - ispezioni art.77.

**AGGIUNTA DI FAMIGLIA**, vedi Famiglia.

**ALLOGGIO** - in immobile demaniale o fittato, art. 84; - A. e residenze di servizio, artt. 82 e 177; - contributo spese per abitazione, artt. 178 e 279.

**AMBASCERIE** straordinarie, art. 35.

**AMBASCIATA**, art. 30; Vedi anche Rappresentanza diplomatica.

**AMBASCIATORE**: - accreditamento quale A. straordinario e ministro plenipotenziario, art. 36; - titolo e rango di A. o di ministro plenipotenziario, art. 36; - nomina, art. 109 bis; vedi anche Diplomatica.

**AMMINISTRAZIONE** degli affari esteri: - funzioni, vedi pag. 1; - composizione, art. 2.

**ANZIANITA'** - di servizio: conservazione per l'impiegato assunto a contratto da altro ufficio all'estero, art. 160.

**ARCHIVIO** - storico - diplomatico, art. 21; - all'estero: custodia, art. 49.

**AREA PROMOZIONE CULTURALE** - Tabella B, pag.116; - posizioni organizzative dirigenziali dell'APC, pag. 117.

**AREE GEOGRAFICHE** specializzazione per A.G., vedi Specializzazione.

**ASPETTATIVA**: del personale della carriera diplomatica, art. 112.

**ASSENZA** - dalla sede: familiari del personale all'estero, artt. 173 e 174; - o impedimento: funzionario preposto alla cancelleria consolare, art. 39; capo di rappresentanza diplomatica, artt. 41 e 78; capo di ufficio consolare di I categoria, artt. 48 e 78; capo di ufficio consolare di II categoria, art. 49; funzionario amministrativo con funzioni amministrativo contabili e cancelliere contabile, art.78; - dal servizio per il personale all'estero: art. 183 - dal servizio per impiegati assunti a contratto all'estero, art.157 sexies.; -dal servizio per motivi di studio in materia di interesse per l'Amministrazione: art.102.

**ASSICURAZIONE** - dei corrieri, art. 198; - del bagaglio, mobili e masserizie, art. 199; - sociale, vedi Previdenza.

**ASSISTENZA** - protezione dei cittadini all'estero, artt. 37 e 45; - ai non cittadini, art. 56; - sanitaria, vedi Previdenza; - scolastica, vedi Provvidenze.

**ASSOCIAZIONI ALL'ESTERO**, art. 53.

**ATTREZZATURE**: competenza, acquisto e manutenzione, art. 79.

**AUTISTA**: personale qualificato all'estero, art. 83.

**AUTOMEZZI** - all'estero, art. 83; guida e manutenzione, art. 83; - pagamento delle spese per il trasporto di autovettura, art. 199.

**AVANZAMENTO**, vedi Nomina e promozione.

**AVOCAZIONE** di affari della cancelleria consolare da parte del capo missione, art. 39.

**AVVICENDAMENTI** art. 34; funzionari diplomatici, art. 110; - nelle residenze particolarmente disagiate, art. 144.

**BAGAGLIO** - mobili e masserizie: trasporto, artt. 199; trasporto per aereo e automezzo, art. 200; limiti di spesa, art. 201; impegni delle spese, art. 202; - presso: nei viaggi di servizio, art. 186.

**BENI** - immobili e mobili all'estero: acquisto, costruzione, locazione e manutenzione: artt. 79 e 80; per gli uffici, art. 81; residenze, art. 82; automezzi, art. 83; - stipulazione dei contratti all'estero, art. 86; - vedi anche Attrezzature, Deposito e Custodia.

**BIBLIOTECA** - dipendenza, vedi pag. 16; attività, art. 22; - direttore della biblioteca e bibliotecari, art. 22 .

**BILANCIO** - capitoli per studi e pubblicazioni, art. 23; - traduttori e interpreti prestatori d'opera, art. 24; Istituto diplomatico, artt. 89 e 91.

**CAMBIO** - per pagamento competenze e conguagli, art. 209; - amministrativo, art. 157; - vedi anche Tasso.

**CAMERE DI COMMERCIO** italiane all'estero, art. 45.

**CANCELLERIA CONSOLARE** - istituzione, art. 39; - qualificazione di posti, art. 32.

**CANCELLERIA** - personale di C.: mansioni, art. 271/b; - cancelliere contabile, art. 76; assenza o impedimento, art. 78, vigilanza e controllo sull'attività del C.C., art. 75, 76 e 77.

**CAPO** - servizio, vedi Servizio; - di rappresentanza o di missione diplomatica, art. 36

**CARRIERA**, vedi Diplomatica.

**CASSA** - servizio C. presso gli uffici all'estero: competenza, art. 76; - vigilanza, art. 75.

**CENTRO** - fotorotolitografico, art. 85; - meccanografico, art. 85.

**CERIMONIALE** - vedi pag. 2 e ss.; - uffici del C., art. 6; - capo del C. diplomatico della Repubblica, artt. 6, 16 e 26; - vice capo del C., artt. 6 e 16.

**CIFRA**, vedi Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la C., pag. 16.

**CITTADINANZA** - italiana: concorsi riservati ai contrattisti, art. 167; esperti estranei alla pubblica amministrazione, art. 168.

**CLASSIFICAZIONE** degli uffici all'estero, art. 30.

**COEFFICIENTE** di maggiorazione o di riduzione, vedi Indennità.

**COLLOCAMENTO** - a disposizione, vedi Disposizione; - fuori ruolo, vedi Fuori ruolo; - in aspettativa, vedi Aspettativa; - a riposo, vedi Riposo.

**COMANDO**, vedi Esperti.

**COMITATI**, consultivi misti di coordinamento, art. 29; - C., enti, associazioni all'estero, art. 53; - consolari di assistenza, art. 53; - speciali del Consiglio del contenzioso diplomatico, art. 27.

**COMITATO** - direttivo dell'Istituto diplomatico, artt. 88, 89 e 92.

**COMMERCIALE**, vedi Posti e Specializzazione.

**COMMISSIONE** - per l'archivio storico-diplomatico, art. 21; - per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri, art. 80. - di avanzamento per la carriera diplomatica, art. 105 bis; - di disciplina, art. 147; - permanente di finanziamento, art. 172; - per indennizzo danni, art. 208.

**COMPETENZE** - determinazione di C. tra missione diplomatica e ufficio consolare, art. 38; - determinazione di C. ispettive, art. 77; - modalità di pagamento all'estero di C. e conguagli, art. 209.

**COMPORTEMENTO** - del personale, art. 142; - pubblicazioni e conferenze, art. 148; - dei contrattisti, art. 156.

**COMPOSIZIONE** - dell'Amministrazione degli affari esteri, art. 2; - degli organi collegiali, vedi rispettive voci.

**CONCORSO** - di accesso alla carriera diplomatica, art. 99 bis; - di ammissione dei contrattisti nei ruoli organici, art. 167.

**CONFERENZE** e pubblicazioni, art. 148.

**CONFERIRE**, chiamata a C., artt. 54 e 186.

**CONGEDO** - per il personale in ruolo in servizio all'estero: ordinario e straordinario, art. 143; trattamento economico, artt. 180 e 183; cumulo, art. 143; - in sedi disagiate o particolarmente disagiate, art. 144; - pagamento spese viaggio in occasione del C., art. 181; in caso di interruzione, art. 182. - personale trattenuto durante o al termine del C., art. 186; - corresponsione di contributo abitazione durante il C., art. 178.

**CONGUAGLI** di competenze, vedi Competenze.

**CONIUGATO**, vedi Famiglia.

**CONIUGE**, vedi Famiglia.

**CONSEGNATARIO** - presso gli uffici all'estero, artt. 75 e 76.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, art. 26.

**CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO**, art. 27.

**CONSOLARE**, vedi Uffici Consolari.

**CONSOLATO**, vedi Uffici Consolari.

**CONSOLI ONORARI**: - nomina e funzioni, artt. 47 e 50; - reggenza, art. 49; - spese, rimborsi, contributi e contabilità, artt. 72 e 73; - trattamento economico, art. 203, II c..

**CONSULENTI**: legali, sanitari e tecnici per gli uffici all'estero, art. 51.

**CONSULENZA** - amministrativa e contabile: ad uffici all'estero, art. 77.

**CONTABILE** - del portafoglio: fondo di anticipazione, artt. 65 e 68; - cancelliere, vedi Cancelleria.

**CONTABILITÀ** - tenuta della contabilità presso gli uffici all'estero, artt. 75, 76, 77; - presso gli uffici consolari di II categoria, art. 73.

**CONTENZIOSO** - servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, art. 3; - Consiglio del contenzioso diplomatico, art. 27.

**CONTO** - responsabilità del cancelliere contabile, art. 76; - amministrativo da parte degli uffici all'estero, art. 75, I c./d; - corrente infruttifero, art. 62.

**CONTRATTI** - stipulazione C. all'estero, art. 86; - per residenze di servizio, art. 177; - per l'assunzione di personale all'estero, vedi Impiegati a contratto.

**CONTRATTISTI**, vedi Impiegati a contratto.

**CONTROLLO MEDICO PERIODICO**, art. 210.

**COOPERAZIONE CULTURALE**, Direzione Generale, art. 3.

**COORDINAMENTO** - esterno, delle attività della pubblica amministrazione in campo internazionale, vedi pag. 1; Comitati consultivi misti di C., art. 29; dell'attività di uffici ed enti pubblici all'estero, artt. 37 e 45; - C. da parte del Segretario generale, vedi pag. 9; - C. da parte del Consiglio per gli affari internazionali, vedi pagg. 3 e 4; - C. delle attività degli uffici consolari, art. 38; riunioni periodiche di funzionari all'estero, art. 54.

**CORRIERE** - viaggi di C., art. 198; assicurazione, art. 198.

**CORRISPONDENTE CONSOLARE**, art. 52.

**CORRISPONDENZA** degli uffici all'estero, art. 57.

**CORSI** - carriera diplomatica, art. 102; acquisto di specializzazioni, art. 100; nel periodo di prova, art. 103. - accompagnatori, art. 91, u.c..

**CRITTOGRAFIA** - apparecchiature, art. 85; - trasporto materiale crittografico, art. 198.

**CUSTODIA** - di marche consolari, passaporti e altri valori, artt. 73 e 76; vedi anche Deposito e Custodia.

**DANNI** - indennizzo per D. subiti all'estero, art. 208.- limitazione della responsabilità dell'Amministrazione per D. durante i viaggi effettuati con mezzi privati, art. 194.

**DECESSO**, durante il servizio all'estero, art. 207.

**DELEGA** di funzioni amministrativo contabili all'estero, artt. 75 u.c. e 78.

**DELEGAZIONI** - fondi e amministrazione, art. 74 I e III c.; - diplomatiche speciali: istituzione, art. 35; fondi di amministrazione, art. 74 II e III c.; trattamento economico dei componenti, art. 204.

**DEPOSITO E CUSTODIA** - responsabilità, artt. 73 e 76; - vedi anche Custodia.

**DESTINAZIONE ALL'ESTERO**: modalità, art. 34; avvicendamenti carriera diplomatica, art. 110.

**DIARIA** - per viaggi: di trasferimento, art. 195; di corriere, art. 198.

**DIPLOMATICA** - carriera: art. 93; accesso, art. 99 bis; ordinamento speciale e funzioni, art. 99; specializzazioni e qualificazioni, art. 100; funzioni, gradi e dotazione organica, art. 101 e tabella 1 e tabella 2; formazione e aggiornamento professionale, art. 102; periodo di prova, art. 103; avanzamenti, periodicità, art. 105; Commissioni per l'avanzamento, art. 105 bis; valutazione periodica di funzionari diplomatici appartenenti al grado di segretario di legazione e consigliere di legazione, art. 106; valutazione periodica dei funzionari appartenenti al grado di consigliere di ambasciata e ministropotenziario, art. 106 bis; promozioni, artt. 107 e 108; nomine, artt. 109 e 109 bis; avvicendamenti, art. 110; assegnazione di posti presso uffici all'estero, art. 110 bis; collocamento a disposizione, art. 111; procedimento negoziale per alcuni aspetti del rapporto di impiego, art. 112; stato matricolare e documenti personali, art. 113.

**DIRETTORE** - generale, art. 16; - della biblioteca: funzioni, art. 22.

**DIREZIONI GENERALI** del Ministero, vedi pag. 3.

**DIRIGENTI** - art. 93; - posizioni organizzative dirigenziali (DPR n.368/2000), vedi pagg. 116 e 117.

**DIRITTI CONSOLARI**: riscossione, artt. 70 e 73.

**DISAGIATA**, vedi Residenza

**DISCIPLINA** - comportamento del personale: art. 142; pubblicazioni e conferenze, art. 148; impiegati a contratto, artt. 156 e 164; - commissione di disciplina e procedimento disciplinare, art. 147.

**DISPOSIZIONE**, collocamento a D., art. 111.

**DIVIETO** - di conferimento a titolo onorifico di gradi o qualifiche diplomatiche e consolari, di incarichi e di accreditamenti, artt. 31 e 101; - di immissione, trasferimento e passaggio nella carriera diplomatica, art. 99; - di corresponsione indennità e compensi a personale che fruisca dell'assegno perequativo, art. 90 in nota.

**DOCUMENTI** - personali; carriera diplomatica, art. 113; - vedi anche Servizio storico e documentazione.

**DOMESTICI** - pagamento delle spese di viaggio, artt. 197 e 206; - trasporto bagaglio, art. 199; - deceduti all'estero, art. 207.

**DOTAZIONE** - organica; del personale della carriera diplomatica, art. 101, IX c. e tabella 2; del personale non diplomatico, tabelle A e B (DPR 89/2004), pagg. 116 e 117; - per l'arredamento degli uffici e delle residenze all'estero, artt. 80, 81 e 82.

**DOVERI**, vedi Disciplina.

**ENI**, comitati, associazioni all'estero, art. 53.

**ESPERTI** - estranei all'Amministrazione degli affari esteri: art. 168; posti all'estero, artt. 31, 32, 168; trattamento economico all'estero, art. 203.

**ESTRANEI** - all'Amministrazione degli affari esteri: con funzioni di capo di rappresentanza diplomatica, art. 203; con incarico di dirigere uffici consolari di I categoria, artt. 169, 203/a; preposti ad uffici consolari di II categoria, vedi Consoli onorari; decesso all'estero, art. 207; - equiparazione degli E. ai dipendenti statali, art. 203; - vedi anche Esperti.

**ESTREMO E MEDIO ORIENTE**, vedi Specializzazioni.

**ETA'** - impiegati a contratto: assunzione, art. 155; cessazione, art. 161.

**FAMIGLIA** - assegni e indennità, artt. 170, 173, 187. - aumenti per situazioni di F., art. 173 e 174; della retribuzione degli impiegati a contratto, art. 157 bis; - familiari a carico: definizione, art. 170; provvidenze scolastiche, artt. 179, 181; viaggi di congedo, art. 181; viaggi di servizio del coniuge, art. 186; viaggi di trasferimento, art. 196; trasporto e bagaglio, artt. 199, 200; trasferimento di familiari di personale cessato dal servizio, art. 206; decesso all'estero, art. 207; indennizzo per danni, art. 208; controllo medico periodico, art. 210; assistenza sanitaria e viaggi infermi, art. 211.

**FERIE** - per il personale in servizio all'estero, art. 143; - per impiegati assunti a contratto all'estero, art. 157 quater.

**FESTIVITA' ALL'ESTERO**, art. 57.

**FIGLI**, vedi Famiglia.

**FONDO** di anticipazione, artt. da 64 a 69.

**FORMAZIONE** e aggiornamento professionale, carriera diplomatica: art. 102.

**FUNZIONI** - dell'Amministrazione degli Affari esteri, art. 1; F. della missione diplomatica, artt. 37 e 38; F. consolari della missione diplomatica, art. 39; F. della rappresentanza permanente, art. 40; F. degli uffici consolari, art. 45.; F. diplomatiche degli uffici consolari, art. 46; F. dei consoli onorari, art. 47; F. escluse dalle attribuzioni consolari, art. 50; - limitazioni delle funzioni, vedi Reggenza; - amministrative e contabili all'estero, artt. 75, 76, 77, 78; consolati di II categoria, art. 73.

**FUORI RUOLO** - collocamento F. R. di funzionari: diplomatici, art. 274; di altre amministrazioni, artt. 168 e 278; presso Enti ed organismi internazionali o presso Stati esteri, art. 189.

**GABINETTO**, del Ministro, vedi pag. 4 e ss..

**GRADI** - corrispondenza tra gradi e funzioni della carriera diplomatica, art. 101; - conferimento a titolo onorifico, art. 101, VII c.

**GRAVIDANZA E PUERPERIO** - congedo: trattamento economico per impiegate di ruolo, art. 183; per impiegate assunte a contratto all'estero, art. 157 sexies.

**IMBALLAGGIO**, pagamento spese, artt. 199 e 200.

**IMMOBILI** - commissione per gli I., vedi Commissione; - vedi anche Beni.

**IMMUNITA'**, privilegi e prerogative, art. 55.

**IMPEDIMENTO**, vedi Assenza.

**IMPIEGATI**, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura italiani all'estero, artt. da 152 a 167.

**IMPIEGO**, carriera diplomatica, artt. 100 e 273.

**INCARICO D'AFFARI** - con lettere, trattamento economico, art. 184; - ad interim, trattamento economico, art. 185.

**INCARICHI** - onorifici all'estero: divieto di conferimento, art. 31; - speciali durante il collocamento a disposizione, art. 111; - di funzioni presso l'Amministrazione centrale, art. 16; - ad estranei, art. 169.

**INCOMPATIBILITA'** - commissioni di avanzamento per la carriera diplomatica, art. 105 bis.

**INDENNITA'** - di servizio all'estero, artt. da 170 a 189. - per i componenti delle delegazioni diplomatiche speciali, art. 204; - supplementare: viaggi di trasferimento, art. 195; viaggi di corriere, art. 198; - ai familiari del dipendente deceduto all'estero, art. 207; - divieto di corrispondere indennità e compensi al personale che fruisce dell'assegno perequativo, art. 90; vedi anche Indennizzo.

**INDENNIZZO**, per danni all'estero, art. 208; vedi anche Danni.

**INFERMITA'** - assenza per I. personale in servizio all'estero, art. 183; - congedo per I. personale a contratto, art. 157 sexies.

**INFORMATICA**, vedi Servizio per l'I., le comunicazioni e la cifra.

**INFORMAZIONE**, vedi Servizio stampa e I..

**INFORTUNI** - sul lavoro e malattie professionali: per impiegati assunti a contratto all'estero, art.158 bis.

**INTERPRETARIATO**, prestazione d'opera, art. 24.

**ISPETTORATO** generale del Ministero e degli uffici all'estero, vedi pag. 3; art 18.

**ISPEZIONI**, amministrativo - contabili agli uffici all'estero, art. 77.

**ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA**, artt. 2 e 30.

**ISTITUTI SCOLASTICI**, educativi all'estero, artt. 2 e 58.

**ISTITUTO DIPLOMATICO**, vedi pag. 3; artt. da 87 a 92.

**ISTITUZIONE** - degli uffici all'estero, art. 30; - qualificazione e ripartizione di posti in organico degli uffici all'estero, art. 32.

**LEGAZIONE**, vedi Rappresentanza.

**LETIERE PATENTI**, art. 44.

**LIQUIDAZIONE**, delle spese all'estero, art. 75.

**MAGAZZINAGGIO**, pagamento spese di M., art. 199.

**MALATTIA**, vedi Infortunio e previdenza.

**MANUTENZIONE**, vedi Attrezzature, Automezzi e Beni.

**MARCHE CONSOLARI**, custodia, artt. 73 e 76.

**MASSERIZIE**, vedi Bagaglio.

**MECCANOGRAFICO**, vedi Centro.

**MEDIO ED ESTREMO ORIENTE**, vedi Specializzazione.

**MINISTRO** - Ministro plenipotenziario: nomina, art. 109; vedi Diplomatica. - accreditamento quale M. plenipotenziario, art. 36; titolo o rango di M. plenipotenziario, art. 36.

**MISSIONE** - diplomatica: funzioni, artt. 37, 38, 39 e 50; - per il territorio nazionale: trattamento di M., art. 186.

**MOBILI**, vedi Bagaglio; - vedi Beni.

**NOMINA** - a Ministro plenipotenziario e ad Ambasciatore, artt. 109 e 109 bis; - disponibilità di posti, art. 105.

**NON CITTADINI**, vedi Stranieri.

**ORARIO** - degli uffici all'estero, art. 57. - di lavoro e servizio per personale a contratto, art. 157 ter.

**ORDINAMENTO**, carriera ad O. speciale, vedi Diplomatica.

**ORDINI DI PAGAMENTO**: emissione anticipata, art. 63; - di prelevamenti dal conto corrente infruttifero, art. 62.

**ORGANICO** - degli uffici all'estero, artt. 31, 32, 33.- dotazioni organiche, vedi Dotazioni.

**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**: delle Direzioni generali, dei Servizi e degli uffici dell'amministrazione centrale, vedi pag. 2 e ss.; artt. 18 e 26; di particolari servizi tecnici, art. 24; degli uffici all'estero, artt. 31 e 57.

**ORIENTE**, vedi Specializzazione.

**PASSAGGIO DI CARRIERA**: divieto di P. nella carriera diplomatica, art. 99.

**PASSAPORTI**, custodia dei P., art. 76.

**PERCEZIONI**, vedi Diritti consolari.

**PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE**: Istituto diplomatico, art. 87.



**PERMESSI**, impiegati assunti a contratto all'estero, art.157 quinquies.

**PERSONALE** - dell'Amministrazione Affari Esteri: art.93; - di altre amministrazioni presso l'Amministrazione degli affari esteri, vedi Fuori ruolo; - in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, vedi Istituti.

**POSTI** - di organico degli uffici all'estero: istituzione, qualificazione e ripartizione, art. 32; P. commerciali, art. 33; per esperti, artt. 32 e 168. - riserva di P., vedi Riserva.

**PRELEVAMENTI** - dal conto corrente infruttifero, art. 62; - dal fondo di anticipazione, art. 67.

**PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA**, artt. 210 e 211; impiegati a contratto, art. 158; estranei, art.203.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**, vedi Disciplina.

**PROMESSA SOLENNE**, consoli onorari, art. 47.

**PROMOZIONE** - nella carriera diplomatica: al grado di consigliere di legazione, art. 107; al grado di consigliere di ambasciata, art. 108.

**PROTEZIONE DEI CITTADINI ALL'ESTERO**, artt. 37 e 45.

**PROVA** - periodo: carriera diplomatica, art. 103; personale a contratto, art. 152.

**PROVVIDENZE SCOLASTICHE**, aumenti di famiglia per figli agli studi, art. 179.

**PUBBLICAZIONI** - acquisto e finanziamento, artt. 22 e 23; - conferenze e interviste da parte del personale, art.148.

**PUERPERIO**, vedi Gravidanza.

**QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE** - carriera diplomatica, art. 100; - di posti all'estero, art. 32. Qualifiche - carriera diplomatica: divieto di conferimento, artt. 31 III c. e 101 VIII c..

**QUIESCENZA** - valutazione del servizio prestato a fini del trattamento di Q.; residenze disagiate e particolarmente disagiate, art. 144.

**RAPPRESENTANZA** - diplomatica: istituzione, classificazione, soppressione, art. 30; composizione e organizzazione, art. 31; funzioni, artt. 37, 38, 39 e 50; capi di R., art. 36; - permanente presso organizzazioni internazionali, artt. 30 e 40; - gestioni di affari di R. straniera, art. 56. - sezioni distaccate : art.30-bis; - assegno per oneri di R., art.171-bis.

**RATIFICA DI TRATTATI**, accordi e convenzioni, art. 14.

**RECLUTAMENTO** - del personale, art. 26 II c./d.;- vedi anche Istituto diplomatico.

**REGGENZA** - di rappresentanza diplomatica, art. 41; limitazione di funzioni, artt. 41 e 50; - di ufficio consolare di I categoria, art. 48; limitazioni di funzioni artt. 48 e 50; - di ufficio consolare di II categoria, art. 49; limitazione di funzioni artt. 49 e 50; - trattamento di reggenza, art. 185; spese per particolari esigenze, art. 188. - gestione finanziaria e amministrativa, art. 78.

**RELAZIONE** - annuale sullo stato dell'amministrazione, art. 26 II c./d.- carriera diplomatica, R. sul servizio prestato, artt. 106 e 106 bis.

**REMUNERAZIONE** - di consulenti legali, sanitari e tecnici all'estero, art.51.Vedi anche retribuzione e trattamento economico.

**RENDICONTO**, vedi Conto.

**REQUISITI** - di promuovibilità; carriera diplomatica, artt. 105, 106, 106 bis, 107, 108, 109, 109 bis. - per l'assunzione di impiegati a contratto, art. 155.

**RESIDENZA** - disagiata e particolarmente disagiata, art.144: determinazione, valutazione del servizio, avvicendamenti, art. 144; congedi, art. 143; indennità di sistemazione, art. 175; indennità di richiamo dal servizio all'estero, art. 176; contributo spese per abitazione, art. 178; provvidenze scolastiche, art. 179; viaggi di congedo, art.181; retribuzione di impiegati a contratto, art. 157.

**RESPONSABILITA'** - di capo di ufficio all'estero, artt. 31, 38 e 39; di console onorario, art. 47; - amministrative e contabili, vedi Funzioni amministrative e contabili.

**RETRIBUZIONE** - degli impiegati a contratto, art. 157; - di natura non retributiva: dell'indennità di servizio all'estero, art. 171; - vedi anche Indennità, Remunerazione, Trattamento economico.

**RICHIAMO** - indennità di R., art. 176.

**RIDUZIONE** - di anzianità di servizio, vedi Anzianità; - di permanenza nel grado e nella qualifica, vedi Promozione e Incarichi.

**RIMBORSO SPESE**, vedi Spese.

**RIPOSO** - collocamento a R. di personale: al termine del collocamento a disposizione, art. 111; - conferimento di grado a titolo onorifico, art. 101 VII c..

**RISCATTO** del servizio preruolo, vedi Quiescenza.

**RISCOSSIONE** di diritti consolari, vedi Diritti.

**RISERVA** - di posti: nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica, art. 99-bis; nei concorsi per l'accesso ai ruoli del Ministero, art. 167.

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO**, vedi Prova e Impiegati a contratto.

**RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO**, art. 54.

**SALMA**, trasporto della S., art. 207

**SANITARIA**, assistenza S., vedi Previdenza.

**SCRITTURE**, tenuta delle S. contabili, art. 75/c.

**SEGRETARIO GENERALE**, vedi pag. 9; art. 16.

**SEGRETARIO DI LEGAZIONE** - corsi, art. 102; - vedi anche Diplomatica.

**SEGRETERIA PARTICOLARE** del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, vedi pag. 4 e ss..

**SERVIZI** - del Ministero, vedi pag. 2 e ss.; - Servizio stampa ed informazione, art. 13; - Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, art. 14; - Servizio storico, archivi e documentazione, vedi pag. 15; - Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, vedi pag.16; - S. tecnici particolari, art. 24.

**SETTORI DI IMPIEGO**, vedi Impiego.

**SISTEMAZIONE**, Indennità di S., art. 175.

**SOCIALE**, specializzazione S., vedi Specializzazione.

**SOPPRESSIONE** - degli uffici all'estero, art. 30; - dei posti all'estero, art. 32, II c.

**SOTTOSEGRETARIO DI STATO**, vedi Segreteria Particolare.

**SPECIALIZZAZIONE** - carriera diplomatica: art. 100; in materia commerciale, artt. 34 e 107; per aree geografiche, artt. 32 e 100 e 271.

**SPESE** - da sostenere sul fondo di anticipazione, art. 66; - onere delle spese da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, art. 71. - degli uffici consolari di II categoria: onere, rimborsi e contributi, art. 72. - per le residenze, art. 82 - per l'Istituto diplomatico, art. 91; - di rappresentanza per particolari esigenze, art. 188; - vedi anche, Bilancio, Congedo, Rimpatrio e Viaggio.

**STATO**, di famiglia e matricolare, art. 113.

**STIPENDI** - assegni ed indennità, art. 170; in caso di sospensione dell'indennità personale, art. 187; vedi anche Trasferimento.

**STRANIERO**, assistenza ai cittadini S., art. 56.

**STUDI**, vedi Pubblicazioni, Corsi.

**SUSSIDI**, vedi Assistenza.

**TARIFFA CONSOLARE** - diritti consolari, art. 70; - applicazione della T.C., artt. 73 e 75 II c./a.; - vedi Diritti.

**TASSO DI RAGGUAGLIO TRA VALUTE**, per pagamento delle competenze e conguagli al personale, art. 209; vedi anche Cambio.

**TELECOMUNICAZIONI**, vedi Cifra.

**TIPOGRAFIA RISERVATA**, art. 85.

**TITOLO** - onorifico: conferimento di gradi e incarichi, artt. 31 e 101.- T. e rango di Ambasciatore e Ministro plenipotenziario, art. 36.

**TRADUTTORI**, prestazione d'opera, art. 24.

**TRASFERIMENTO** - vedi Avvicendamenti, Viaggio; - di stipendi e indennità all'estero, art. 209.

**TRASPORTO**, di bagagli, mobili e masserizie, vedi Bagaglio.

**TRATTAMENTO ECONOMICO**, personale della carriera diplomatica, art. 112; - del personale in servizio all'estero, artt. da 170 a 211.

**UFFICI** - all'estero, artt. 30, 31, 42 e 43; norme di funzionamento, artt. 39 e 57.

**UFFICI CONSOLARI**: istituzione, soppressione, classificazione e circoscrizione, artt. 30 e 42; composizione e organizzazione, art. 31; competenza, art. 45; attività della missione diplomatica nei riguardi degli U.C., art. 38; funzioni consolari della missione diplomatica, art. 39; determinazione delle competenze, art. 38; atti di natura

diplomatica, art. 46; consolati generali di I classe, art. 43; U.C. di categoria II, artt. 30 e 42; divieto di istituire U.C. di II categoria in sede di missione diplomatica, art. 30 IV c.; percezioni consolari, art. 70; vedi anche Consoli onorari, Incarichi consolari e Lettere patenti.

**USI** - e norme locali: impiego di consulenti, art. 51; stipulazione dei contratti all'estero, art. 86; - rispetto delle leggi e degli U. locali: personale in servizio all'estero, art. 142; - conoscenza degli U. locali: assunzione di impiegati a contratto, art. 155. - praticati da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari esteri in materia di personale a contratto, art. 157.

**VALUTA** - retribuzione dei contrattisti, art. 157; - pagamento delle competenze al personale di ruolo all'estero, art. 209; - contributo spese per abitazione, art. 279; vedi anche Cambio e Tasso di ragguaglio.

**VENDITA DI BENI**, vedi Deposito e Custodia.

**VIAGGIO** - di servizio di personale estero chiamato temporaneamente in Italia, artt. 186 I c. e 204 II c.; di personale chiamato per procedimenti disciplinari, art. 147; - di servizio all'estero di personale in servizio all'estero, artt. 186 e 204; - di servizio del coniuge di titolare di ufficio all'estero, art. 186 u.c.; - di servizio di impiegati a contratto, art. 159; - di trasferimento, art. 190; in ferrovia, art. 191; marittimo, art. 192; aereo, art. 193; con mezzi privati o altri mezzi, art. 194; trattamento economico connesso con il viaggio, art. 195; dei familiari, art. 196; dei domestici, art. 197; limiti di spesa, art. 201; percorsi, art. 202; impegni delle spese, art. 202; personale cessato, art. 206; familiari del dipendente deceduto, art. 207; dipendente e familiari infermi, art. 211. - di corriere, art. 198; - di congedo, vedi Congedo.

**VIGILANZA** - sull'attività del cancelliere contabile, artt. 75/e e 76; - su uffici, associazioni ed enti italiani all'estero, artt. 37 e 45.

**VALUTAZIONE PERIODICA** - dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di Segretario di legazione e consigliere di legazione, art. 106; - dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, art. 106 bis.